

COMUNE DI VADO LIGURE
(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO

**PER IL SERVIZIO DI
FOGNATURA COMUNALE**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA COMUNALE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - Oggetto del Regolamento.....	5
ART. 2 - Campo di applicazione del presente Regolamento	5
ART. 3 – Definizioni	6
ART. 4 - Rifiuti e sostanze di cui e' tassativamente vietato lo scarico	7
ART. 5 - Autorizzazione allo scarico di acque nere.....	7
ART. 6 - Obbligatorietà' dell'allaccio alla fognatura.....	8
ART. 7 - Sistema autorizzatorio degli scarichi.....	9
ART. 8 - Scarichi non allacciati - scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo, scarichi in acque superficiali	9
ART. 9 - Precarietà degli scarichi non allacciati.....	9
CAPO II - NORME GENERALI SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E SUGLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE	10
ART. 10 - Classificazione degli scarichi.....	10
ART. 11 - Scarichi di tipo 1 (acque reflue domestiche)	10
ART. 12 - Scarichi di tipo 2 (acque reflue industriali).....	11
ART. 13 - Scarichi di tipo 3 (acque reflue urbane)	11
ART. 14 - Scarichi di Tipo 4 (acque meteoriche di dilavamento)	11
ART. 15 - Scarichi di Tipo 5 (acque di prima pioggia e acque di lavaggio).....	12
ART. 16 - Disciplina degli scarichi di tipo 1	12
ART. 17 - Particolarità relative alla disciplina degli scarichi provenienti da attività commerciali o di produzione di beni, dotati di scarichi di tipo 1	13
ART. 18- Disciplina e limiti di accettabilità degli scarichi di tipo 2 e 3.....	13
ART. 19 - Autorizzazione di scarichi di acque meteoriche nella relativa rete fognaria pubblica - (scarichi di Tipo 4 - acque meteoriche di dilavamento).....	14
ART. 20 - Disciplina ed autorizzazione degli scarichi di acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio (scarichi di Tipo 5 – acque di prima pioggia ed acque di lavaggio)	14
ART. 21 - Misurazione e controllo degli scarichi in pubbliche fognature	15
ART. 22 - Risanamento dell'abitato.....	15
ART. 23 - Impianti di sollevamento privati.....	16
CAPO III - NORME E PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE (COSTRUZIONE E UTILIZZO) DEGLI SCARICHI	17

ART. 24 - Autorizzazioni necessarie per l'attivazione di scarichi nella pubblica fognatura	17
ART. 25 - Soggetti obbligati a presentare domanda di autorizzazione all'allaccio	17
ART. 26 - Soggetti obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico.....	18
ART. 27 - Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'allaccio degli scarichi per acque bianche o nere e all'esecuzione delle opere civili necessarie.....	19
ART. 28 - Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'attivazione dello scarico.....	20
ART. 29 - Autorizzazione allo scarico.....	21
ART. 30 - Impianti di depurazione delle acque reflue.....	22
ART. 31 - Controllo sulla regolare esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi.....	22
CAPO IV - PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA E DELLE RELATIVE OPERE EDILIZIE.....	23
ART. 32 – Allacci.....	23
ART. 33 - Norme tecniche degli allacci alla rete fognaria acque bianche o nere	25
ART. 34 - Canalizzazioni di scarico interne ai fabbricati che generano scarichi di tipo 1.....	26
ART. 35 - Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni di scarico interne alle aree cortilive private di fabbricati che generano scarichi di tipo 1 (domestici e assimilati)	27
ART. 36 - Prescrizioni tecniche per canalizzazioni interne agli insediamenti che generano scarichi di tipo 2 e 3 (acque reflue industriali).....	28
ART. 37 - Strumento di misura e di analisi sugli scarichi provenienti da insediamenti diversi da quelli che producono scarichi di tipo domestico.....	29
ART. 38 - Gestione degli impianti di depurazione asserviti agli insediamenti diversi (tipo 2, 3 e 4) da quelli che producono scarichi di tipo domestico (tipo 1)	29
ART. 39 - Avaria degli impianti di depurazione aziendali e sversamenti accidentali.....	29
ART. 40 - Raccolta di pluviali, sorgive ed acque di infiltrazione	30
ART. 41 - Cisterne e serbatoi di idrocarburi, olii combustibili, solventi organici.....	30
ART. 42 - Limiti di accettabilità.....	31
CAPO V - SCARICHI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA	32
ART. 43 - Disciplina degli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura	32
ART. 44 - Domanda di autorizzazione provvisoria e definitiva allo scarico per insediamenti non recapitanti in fognatura	32
ART. 45 - Norme tecniche per la realizzazione di fosse Imhoff.....	34
ART. 46 - Scarichi nel suolo e impianti sperimentali di fitodepurazione.....	34
CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI	35

ART. 47 - Modifica delle autorizzazioni allo scarico	35
ART. 48 - Diniego dell'autorizzazione allo scarico	35
ART. 49 - Norme di salvaguardia.....	35
ART. 50 - Prescrizioni per l'autodenuncia degli elementi necessari per la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici di fognatura e depurazione	35
ART. 50 bis – Oneri.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
ART. 51 - Sanzioni Amministrative	36
ART. 52 - Rinvio alla normativa esistente	37
ART. 53 - Entrata in vigore del Regolamento	37

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento riguarda gli scarichi delle acque che recapitano nelle pubbliche fognature ovvero ad esse indirettamente collegate a mezzo di condutture pubbliche o private. La regolamentazione è finalizzata ad una corretta prevenzione e controllo dell'inquinamento delle acque.
2. Il presente regolamento ha per oggetto:
 - a) la classificazione degli scarichi, privati e pubblici, degli insediamenti che recapitano nella pubblica fognatura del Comune di Vado Ligure;
 - b) la disciplina sotto il profilo idraulico, tecnico costruttivo, qualitativo e quantitativo di tali scarichi, in funzione della classificazione di cui alla precedente lettera a);
 - c) la disciplina e le norme tecniche per l'ottenimento dell'autorizzazione all'allaccio e all'esecuzione delle opere di allacciamento alle pubbliche fognature degli insediamenti civili e produttivi;
 - d) l'uso di tutte le opere esistenti e future costituenti la rete fognaria comunale, ivi compresi gli eventuali impianti di depurazione;
 - e) le norme per la corretta realizzazione delle reti fognarie e per il convogliamento delle acque di scarico, sia ricadenti in aree pubbliche che in aree private, tanto se destinate ad essere trasferite alla proprietà pubblica quali opere di urbanizzazione primaria, tanto se pertinenze di edifici ed insediamenti privati;
 - f) le prescrizioni relative alla realizzazione di opere e impianti di pretrattamento o di depurazione degli scarichi a monte dell'immissione nella pubblica fognatura;
 - g) i sistemi di controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura relativamente ai limiti di accettabilità e funzionalità;
 - h) le immissioni vietate;
 - i) la disciplina delle spese di allacciamento, le tariffe e le relative modalità di esazione, nonché le sanzioni amministrative previste per la violazione del presente Regolamento;
 - j) le prescrizioni e le procedure per attivare scarichi nelle pubblica fognatura da parte dei titolari degli insediamenti e/o dei conduttori delle attività ivi installate;
 - k) gli scarichi che non recapitano in pubblica fognatura;
 - l) le acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne.

ART. 2 - Campo di applicazione del presente Regolamento

1. Il presente Regolamento stabilisce le norme e prescrizioni da applicare a tutti gli scarichi esistenti e futuri aventi recapiti nella pubblica fognatura, nonché indicazioni nel caso di scarichi terminali in acque superficiali o sul suolo;
2. Il presente Regolamento disciplina altresì, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da reti fognarie separate, l'immissione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da altre condotte separate, l'immissione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;

3. Il presente Regolamento rispetta e contribuisce allo sviluppo del sistema di Gestione ambientale UNI EN ISO 14001 del Comune di Vado Ligure, nell'ambito del quale è definita la PGA (Procedura di Gestione Ambientale) 4.6.5 "Qualità della acque superficiali e scarichi idrici", con particolare riferimento alle modalità procedurali relative al rilascio di autorizzazioni allo scarico nonché ai controlli ed alla manutenzione della rete fognaria.

ART. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, oltre a valere le definizioni di cui all'art. 74 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, si intende per:

PUBBLICA FOGNATURA: il complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee atte a raccogliere ed allontanare le acque reflue urbane provenienti da un agglomerato o da spazi pubblici o privati, le acque meteoriche e/o sorgive e/o quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale.

Secondo il loro utilizzo le **fognature** sono così definite:

- a) **fognolo**: tubazione che fa confluire le acque delle singole utenze fino all'allacciamento alla fogna;
- b) **fogna**: raccoglie le acque dei fognoli dai pozzetti e/o caditoie pubbliche o private, convogliandole ai collettori delle acque bianche o nere;
- c) **collettore**: raccoglie le acque provenienti dalle fogne, per farle confluire nel recapito finale;

La pubblica fognatura può convogliare le "acque bianche" e le "acque nere" così costituite:

acque bianche

- a) le acque di dilavamento meteorico;
- b) le acque di innaffiamento provenienti da cortili, giardini, orti, parchi, siano essi pubblici o privati;
- c) le acque sorgive o di infiltrazione.

acque nere

- a) le acque che non rientrano nella categoria precedente o che ne sono state specificatamente escluse, con provvedimento motivato, dal responsabile del Settore Tutela Ambiente.
- b) nell'ambito della categoria delle acque nere, si possono definire tre tipologie di scarico così costituite:
 - 1. acque reflue domestiche
 - 2. acque reflue industriali
 - 3. acque reflue urbane.

Ulteriori definizioni sono:

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA: quelle corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;

ACQUE DI LAVAGGIO: le acque utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di dilavamento di origine non meteorica;

EVENTO METEORICO: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporalmente distanziate, che, ai fini della qualificazione delle corrispondenti acque di prima pioggia, si

verifichino o si susseguano a distanza di almeno 48 ore di tempo asciutto da un analogo precedente evento;

SUPERFICIE SCOLANTE: l'insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e ogni altra analoga superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio, con esclusione delle aree verdi e di quelle sulle quali, in ragione delle attività svolte, non vi sia il rischio di contaminazione delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

ART. 4 - Rifiuti e sostanze di cui e' tassativamente vietato lo scarico

1. E' tassativamente vietato scaricare o immettere direttamente o indirettamente nelle fognature quanto segue:
 - a) sostanze infiammabili od esplosive solide, liquide o gassose; effluenti aeriformi provenienti da aspirazioni di macchine operatrici di qualsiasi genere o da lavorazione artigianale;
 - b) sostanze pericolose per la salute pubblica, nocive per la fauna ittica dei corpi ricettori finali, dannose per gli impianti di depurazione e/o per il loro funzionamento ed aggressive o dannose per le condutture fognarie, quali soluzioni a pH fortemente acido o alcalino, solventi e coloranti organici di qualsiasi tipo, prodotti farmaceutici di scarto ecc.;
 - c) sostanze ad elevata viscosità o volume, tali da causare ostruzioni intasamenti e danni alle condotte e/o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione, quali rottami, sabbia, argilla, fanghi, fogliame, vetri, stracci, bitumi, residui oleosi in genere ecc., neppure se sminuzzate a mezzo di trituroatori domestici e industriali.
 - d) le acque bianche nelle canalizzazioni per le acque nere;
 - e) le acque nere nelle canalizzazioni per le acque bianche.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, è vietato lo scarico di qualsiasi sostanza riconducibile alla classificazione di rifiuto pericoloso di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
3. In caso di contravvenzione alle presenti norme, oltre alle sanzioni previste dalle Leggi vigenti si applica l'art. 2043 del Codice Civile sul risarcimento dei danni.
4. Nelle pubbliche fognature dovranno essere scaricati esclusivamente i reflui i cui parametri rientrano in quelli indicati dalla Tabella 3 allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fatta salva deroga che potrà essere concessa in sede di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, a seguito di apposita convenzione da stipularsi con il Consorzio Depurazione Acque di Savona.

ART. 5 - Autorizzazione allo scarico di acque nere

1. L'attivazione di ogni nuovo scarico di acque reflue recapitanti o meno in pubblica fognatura, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune; per gli scarichi in acque superficiali la competenza è della Provincia.
2. Le opere civili necessarie per realizzare lo scarico e/o per collegare gli scarichi terminali di qualsiasi nuovo insediamento dovranno essere autorizzate dal Comune.
3. Gli scarichi già esistenti, nei casi contemplati ai successivi articoli del presente Regolamento, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo.
4. Gli scarichi costituiti da acque reflue domestiche che recapitavano in pubblica fognatura all'entrata in vigore del precedente Regolamento si intendono di fatto autorizzati.

ART. 6 - Obbligatorietà' dell'allaccio alla fognatura

1. Tutti i fabbricati e gli insediamenti che possono dare luogo a scarichi, situati all'interno delle aree servite dalla rete fognaria pubblica, debbono essere collegati ad essa osservando le prescrizioni del presente regolamento;
2. Nelle zone servite da reti fognarie è fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare le varie tipologie di acque reflue secondo le tipologie delle fognature riceventi. In caso di Convenzioni urbanistico-edilizie in particolare modo per le zone soggette a piano particolareggiato che si trovano ad una distanza inferiore a 300 m.l. dalla condotta fognaria pubblica (e nell'ipotesi non sia presente un dislivello superiore a 20 m.l.) i costi sostenuti per la costruzione delle reti fognarie bianche e nere non possono essere scomputati dagli oneri di urbanizzazione dovuti;
3. Per gli insediamenti già allacciati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento e che ad una verifica non dovessero presentare la separazione delle condotte fognarie bianche e nere, la stessa dovrà avvenire entro il termine che il Responsabile del Settore Tutela Ambiente stabilirà con apposito atto. In ogni caso è fatto obbligo, qualora richiesto, di presentare certificazione, sottoscritta da tecnico abilitato, di avvenuta separazione delle condotte fognarie nei termini assegnati.
4. In caso di costruzione di nuovi tratti fognari qualsiasi insediamento esistente, civile o produttivo, se sito ad una distanza inferiore ai 150 metri lineari dalla pubblica fognatura e con un dislivello inferiore a 10 metri tra la fognatura e la quota dell'insediamento stesso, ha l'obbligo di allacciarsi alla fognatura Comunale, sia bianca che nera, previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, i corrispondenti tratti di fognatura su area pubblica diventeranno pubblici a tutti gli effetti;
5. Ricorre, altresì, l'obbligo dell'allaccio alla pubblica fognatura per gli insediamenti nuovi siti ad una distanza inferiore ai 300 metri lineari dalla pubblica fognatura e con un dislivello inferiore a 20 metri tra la fognatura e la quota dell'insediamento stesso;
6. Eventuali deroghe all'obbligo di allaccio potranno essere concesse in relazione a documentate difficoltà tecniche che sconsigliano l'esecuzione dell'allaccio stesso e consentono altresì uno smaltimento delle acque senza pregiudizio per l'ambiente e la salute pubblica;
7. Per i nuovi insediamenti posizionati ad una distanza superiore ai 300 metri lineari dalla pubblica fognatura e per quelli posizionati all'interno dei 300 metri lineari e con un dislivello superiore a 20 metri tra la fognatura e la quota dell'insediamento stesso, nel caso in cui il soggetto privato si renda disponibile ad allacciarsi alla fognatura comunale, pur non essendone obbligato, gli oneri saranno a carico del privato e saranno ritenuti scomputabili dagli oneri di urbanizzazione limitatamente ai tratti insistenti nel sottosuolo di aree pubbliche ed i corrispondenti tratti di fognatura saranno pubblici a tutti gli effetti;
8. Per gli insediamenti esistenti posizionati ad una distanza superiore ai 150 metri lineari dalla pubblica fognatura e per quelli posizionati all'interno dei 150 metri lineari e con un dislivello superiore a 10 metri tra la fognatura e la quota dell'insediamento stesso, nel caso in cui il soggetto privato che effettua una ristrutturazione dell'immobile, si renda disponibile ad allacciarsi alla fognatura comunale, pur non essendone obbligato, gli oneri saranno a carico del privato e saranno ritenuti scomputabili dagli oneri di urbanizzazione limitatamente ai tratti insistenti nel sottosuolo di aree pubbliche ed i corrispondenti tratti di fognatura saranno pubblici a tutti gli effetti;
9. Nella fognature per le acque nere può essere consentito, oppure richiesto, nel caso di scarichi anche parziali contenenti le sostanze di cui alla Tabella 5 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, previa autorizzazione, lo stoccaggio temporaneo di liquami in contenitori anche interrati, purché a perfetta tenuta idraulica, in vista del periodico

conferimento a centri di smaltimento autorizzati ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

ART. 7 - Sistema autorizzatorio degli scarichi

1. Tutti gli scarichi, non classificati come scarichi di tipo 1 (domestici e assimilati) di cui al successivo art.10 “classificazione degli scarichi” devono essere preventivamente autorizzati.
2. L’attivazione di ogni nuovo scarico di acque reflue recapitanti o meno in pubblica fognatura, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune; per gli scarichi industriali non recapitanti in pubblica fognatura la competenza è della Provincia; anche l’allaccio e le opere civili e le manomissioni del suolo pubblico necessarie per realizzare lo scarico e/o per collegare gli scarichi terminali di qualsiasi nuovo insediamento devono essere autorizzate dal Comune.
3. Gli scarichi costituiti da acque reflue domestiche che recapitano in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del presente Regolamento.

ART. 8 - Scarichi non allacciati - scarichi sul suolo o negli strati superficiali del suolo, scarichi in acque superficiali

1. Qualora l’utente ritenga di non collegarsi alla pubblica fognatura dovrà produrre documentata domanda di autorizzazione:
 - al Comune e per conoscenza ad ARPAL tramite fac-simile di domanda da ritirare presso il Comune stesso o reperibile sul sito Web, in caso di scarico sugli strati superficiali del suolo;
 - alla Provincia in caso di scarico in acque superficiali.

ART. 9 - Precarietà degli scarichi non allacciati

1. Gli scarichi non allacciati dovranno essere comunque convogliati nella fognatura comunale qualora subentrino implicazioni igienico sanitarie, verificate dai competenti organi tecnici in materia, o non sussistano più le motivazioni che hanno portato alla deroghe di cui all’articolo precedente.

CAPO II - NORME GENERALI SULLA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI E SUGLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE

ART. 10 - Classificazione degli scarichi

1. Gli scarichi provenienti da insediamenti privati e pubblici recapitanti o meno nella pubblica fognatura sono classificabili, in relazione alla tipologia ed alle attività svolte nell'insediamento di provenienza, secondo le modalità sotto riportate:
 - a) Tipo 1: scarichi costituiti da acque reflue domestiche; definite come: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
 - b) Tipo 2: scarichi costituiti da acque reflue industriali; definite come: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali anche inquinanti non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
 - c) Tipo 3. scarichi costituiti da acque reflue urbane; definite come: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, anche separate e provenienti da agglomerato;
 - d) Tipo 4 - scarichi costituiti da acque meteoriche di dilavamento;
 - e) Tipo 5 - scarichi costituiti da acque di prima pioggia e acque di lavaggio.

ART. 11 - Scarichi di tipo 1 (acque reflue domestiche)

1. Relativamente all'articolo precedente, appartengono alla tipologia "1" i seguenti scarichi provenienti:
 - 1.1 da insediamenti adibiti esclusivamente ad uso abitativo;
 - 1.2 da insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio e anche produttive dai quali provengono scarichi dovuti esclusivamente all'uso abitativo degli edifici oppure derivanti esclusivamente da cucine, mense, bagni, latrine o dalle attività di lavaggio stoviglie ed indumenti esplicate soltanto a servizio delle persone residenti anche in via temporanea nell'insediamento; Rientrano tra questi a mero titolo di esempio non esaustivo edifici od installazioni dai quali abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività, che dia origine esclusivamente a scarichi terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti abitativi;
 - 1.3 dagli insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio od anche produttive dalle quali provengono scarichi caratterizzati da parametri che prima di qualsiasi trattamento depurativo rientrano nei limiti indicati nella Scheda 3 della L.R. 29/2007 e ss.mm.ii. e alla Tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - 1.4 allevamenti ittici di cui alla Deliberazione 28 gennaio 1983 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento;
 - 1.5 imprese o impianti previsti all'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii (imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o silvicoltura, imprese dedite ad allevamento di bestiame..., impianti acquicoltura e piscicoltura..., attività termali...).

2. Sono considerati assimilabili agli scarichi di Tipo 1 quelli provenienti dagli insediamenti in cui si svolgono prevalentemente con carattere di stabilità e permanenza, attività di produzione e/o trasformazione di beni o di servizi, o attività di commercio, quando l'uso dell'acqua scaricata non sia legato ad alcun processo produttivo oppure quando si verificano le seguenti tre condizioni:
 - a. gli scarichi abbiano caratteristiche analoghe a quelle degli scarichi civili, sia per natura fisico-chimica sia per trattabilità;
 - b. gli scarichi prima di ogni trattamento, rispettino i limiti di cui alla Scheda 3 della L.R. 29/2007 e ss.mm.ii. e alla Tabella 3 – Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
 - c. gli scarichi di cui ai precedenti commi che non superino i 500 mc/anno.
3. Le condizioni di cui sopra devono essere valutate prima di ogni trattamento depurativo e di ogni miscelazione con acque che non richiedono trattamenti.
4. Uno scarico proveniente da un insediamento produttivo può essere considerato assimilabile ai domestici quando non confluisce scarichi di lavorazioni in fognatura purché l'attività produttiva si svolga a ciclo chiuso o purché i reflui vengano smaltiti tramite ditte specializzate secondo la vigente normativa. Nella prima ipotesi il ciclo chiuso dell'attività produttiva deve essere documentato con dettagliata relazione tecnica sottoscritta, oltre che dal titolare dell'insediamento anche da tecnico abilitato; nella seconda ipotesi lo smaltimento dei reflui dovrà essere dimostrato da apposita documentazione rilasciata dalle ditte incaricate.
5. Corre l'obbligo, da parte dei proprietari e/o titolari degli insediamenti, di comunicare eventuali variazioni al fine di una riclassificazione dell'insediamento stesso.

ART. 12 - Scarichi di tipo 2 (acque reflue industriali)

1. Appartengono alla tipologia "2" gli scarichi provenienti da insediamenti nei quali si svolgono attività produttive (produzione di beni), di servizio o di commercio dai quali provengono scarichi che prima di qualsiasi trattamento depurativo non rientrano nei limiti della tabella 3 allegato 5 al D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

ART. 13 - Scarichi di tipo 3 (acque reflue urbane)

1. Appartengono alla tipologia "3" gli scarichi che non si possono classificare in una sola delle due precedenti tipologie e/o provenienti dalla commistione delle due tipologie di scarichi.

ART. 14 - Scarichi di Tipo 4 (acque meteoriche di dilavamento)

1. Con riferimento all'art. 10 "classificazione degli scarichi" del presente Regolamento, appartengono al Tipo 4 gli scarichi provenienti da pluviali, da cortili, giardini, orti, parchi, siano essi pubblici o privati, le acque sorgive o di infiltrazione.
2. Le immissioni in acque superficiali o sul suolo delle acque meteoriche di dilavamento effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciati alle pubbliche reti fognarie, con l'esclusione delle acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio, sono sottoposte, prima del loro recapito nel corpo ricettore, alla disciplina di cui all'articolo 21 della legge regionale 16 agosto 1995, n. 43 (Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento).
3. Sono comprese nelle acque soggette alla disciplina di cui al comma 2 le acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli insediamenti e delle installazioni,

nonché la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia di cui all'articolo successivo.

ART. 15 - Scarichi di Tipo 5 (acque di prima pioggia e acque di lavaggio)

1. Con riferimento all'art. 10 "classificazione degli scarichi" del presente Regolamento, appartengono al Tipo 5 le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio, così come definite all'art. 3, provenienti dalle superfici scolanti di insediamenti ed installazioni in cui si svolgono o siano insediati:
 - a) le attività di cui all'Allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
 - b) le attività di distribuzione del carburante, come previsti e disciplinati dalla normativa vigente in materia;
 - c) gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui alla lettera a) ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze;
 - d) i centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
 - e) i centri di raccolta, trattamento e trasferimento dei rifiuti e le discariche non rientranti nelle attività di cui alla lett. a);
 - f) gli stabilimenti e insediamenti con destinazione commerciale o di produzione di beni le cui aree esterne siano adibite all'accumulo o stoccaggio di materie prime, di prodotti o rifiuti che possano provocare il rilascio di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato V alla parte terza del D. Lgs n. 152/2006.

ART. 16 - Disciplina degli scarichi di tipo 1

Gli scarichi di Tipo 1 (domestici e assimilati) sono sempre ammessi nella pubblica fognatura nel rispetto del presente Regolamento e del regolamento del Gestore dell'impianto di depurazione terminale e non necessitano pertanto di autorizzazione allo scarico (necessitano però di autorizzazione all'allaccio).

Il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura per gli scarichi di cui all'art. 11 di tipo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, e' subordinato all'osservanza dei seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:

- a) avvenuta separazione di tale tipo di scarico da altri eventuali scarichi di acque bianche, con distinta canalizzazione all'interno dell'insediamento di provenienza;
- b) accertamento della natura e provenienza dello scarico e verifica della compatibilità dello stesso con le capacità e con il regolare funzionamento della fognatura e dell'eventuale impianto di depurazione;
- c) adeguamento alle eventuali prescrizioni dell'Autorità che gestisce l'impianto di depurazione cui sia collegata la pubblica fognatura.
- d) insussistenza di eventuali pretrattamenti, al fine di evitare l'afflusso in fognatura delle sostanze di cui al precedente art. 4, nonché della necessità dello stoccaggio in appositi contenitori di soluzioni concentrate o sostanze di cui risulti comunque vietato lo scarico in fognatura, con le modalità e prescrizioni di cui al successivo art. 15.

La richiesta del certificato di agibilità da presentarsi al servizio edilizia deve essere corredata di una copia dell'autorizzazione all'allaccio.

ART. 17 - Particolarità relative alla disciplina degli scarichi provenienti da attività commerciali o di produzione di beni, dotati di scarichi di tipo 1

1. Possono essere considerati scarichi di *acque reflue domestiche*, sia sotto il profilo dei limiti di accettabilità, che del regime tariffario, che dei controlli e delle garanzie da porre in atto, anche gli scarichi derivanti da insediamenti diversi da quelli di tipo residenziale quando oltre a scarichi idrici che derivano unicamente da servizi igienici, cucine e mense o acque di raffreddamento incontaminate, esistono delle modeste quantità di reflui di lavorazione e/o di processo - tale da rendere antieconomica o tecnologicamente inattuabile la realizzazione di un impianto di depurazione - provvedendo pertanto all'integrale stoccaggio di tali reflui in appositi contenitori o vasche, ed al periodico conferimento a centri specializzati di trattamento, pubblici o privati, autorizzati ai sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m.i..
2. L'adozione della soluzione comportante lo stoccaggio dei reflui in luogo del trattamento depurativo, le caratteristiche tecnico costruttive, materiali, dimensionamento, collocazione di tali contenitori o vasche dovranno risultare approvati ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. In nessun caso contenitori o vasche potranno entrare o essere messi in rapporto con la rete fognaria sia interna all'insediamento che esterna.
3. In tale ipotesi si darà corso all'autorizzazione allo scarico solo limitatamente agli scarichi di tipo domestico ed analoga classificazione si attribuirà allo scarico dell'insediamento, restando la disciplina dello smaltimento dei reflui stoccati assoggettata alla normativa di cui alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii in materia di smaltimento rifiuti. L'autorizzazione relativa ai soli scarichi civili, inizialmente rilasciata in via provvisoria, diverrà definitiva solo previa documentata esistenza di contratto con Ente o Impresa specializzata per il conferimento ed il trattamento dei reflui stoccati, ed avrà comunque la durata del contratto medesimo, fermo restando l'automatico rinnovo, in occasione del rinnovo del contratto, che dovrà essere comunicato al Settore Tutela Ambiente. I titolari degli insediamenti di cui al presente articolo sono altresì obbligati a lasciare visionare, in caso di controlli, la documentazione relativa ai conferimenti attuati.

ART. 18- Disciplina e limiti di accettabilità degli scarichi di tipo 2 e 3

1. Gli scarichi di tipo 2, eccetto quelli di cui alla Legge regionale 13 agosto 2007 n. 29 e ss.mm.ii, non sono di norma ammessi in fognatura senza aver prima subito trattamento in impianto di depurazione, o quanto meno pretrattamento fisico meccanico in grado di garantire comunque la separazione di olii e grassi e la separazione meccanica dei solidi sospesi e comunque sempre previa o contestuale presentazione al Settore Tutela Ambiente della richiesta di autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura.
2. Possono essere ammessi a scaricare in pubblica fognatura scarichi che superano i limiti della tabella 3 allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., previa convenzione da stipularsi con l'Autorità che gestisce l'impianto di depurazione consortile.
3. L'autorizzazione e' inoltre subordinata ai seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:
 - a) accertamento della compatibilità delle immissioni con la capacità ed il regolare funzionamento della fognatura e dell'impianto di depurazione;
 - b) avvenuta separazione delle acque bianche dalle acque nere, con distinta canalizzazione all'interno dell'insediamento di provenienza;
 - c) raccolta dello scarico in distinto fognolo e separato pozzetto per il prelievo e il controllo delle acque bianche e delle acque nere;
 - d) adeguamento alle prescrizioni e ai limiti di accettabilità degli scarichi stabiliti dall'Autorità che gestisce l'impianto di depurazione cui e' collegata la pubblica fognatura.

4. La richiesta del certificato di agibilità da presentarsi al servizio edilizia deve essere corredata di una copia dell'autorizzazione allo scarico.
5. Il comune si potrà avvalere del supporto tecnico di ARPAL per l'espletamento dell'istruttoria tecnica, con costi a carico del richiedente.

ART. 19 - Autorizzazione di scarichi di acque meteoriche nella relativa rete fognaria pubblica - (scarichi di Tipo 4 - acque meteoriche di dilavamento)

1. Fatto salvo quanto riportato all'art. 113 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, lo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne provenienti da insediamenti diversi di cui all'art. 14, è esente da autorizzazione specifica da parte del Comune, fatta salva la richiesta di autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura per le acque bianche e le successive istanze per la realizzazione delle opere civili come al successivo art. 28 del presente Regolamento
2. Se trattasi di nuovi scarichi provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di servizio, commerciali o di produzione di beni il titolare dello scarico presenterà denuncia al Comune che, in relazione alle caratteristiche dello scarico stesso, potrà imporre eventuali prescrizioni.
3. Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque bianche provenienti da insediamenti produttivi e' subordinato ai seguenti adempimenti, prescrizioni e limitazioni:
 - a) avvenuta separazione di tale tipo di scarico da altri eventuali scarichi di acque nere, con distinta canalizzazione all'interno dell'insediamento di provenienza;
 - b) raccolta dello scarico in distinto fognolo e separato pozzetto per il prelievo ed il controllo nel caso di immissione nella rete bianca dell'apparato fognario;
 - c) accertamento della natura e della provenienza dello scarico e verifica della compatibilità dello stesso con la capacità e con il regolare funzionamento della fognatura;
4. Necessitano di analoga autorizzazione, ed il Comune potrà richiedere un trattamento di chiarificazione e/o disoleatura, gli scarichi di acque bianche provenienti da attività nell'esercizio delle quali possa darsi corso alla contaminazione delle acque meteoriche e di dilavamento delle aree esterne.
5. I fanghi originati dai sistemi di chiarificazione e/o disoleazione dovranno essere smaltiti tramite conferimento ad enti o imprese specializzate, comunque autorizzati ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 20 - Disciplina ed autorizzazione degli scarichi di acque di prima pioggia e delle acque di lavaggio (scarichi di Tipo 5 – acque di prima pioggia ed acque di lavaggio)

Con riferimento all'art. 15 del presente regolamento le acque di prima pioggia e di lavaggio sono recapitate:

- a) in rete fognaria;
- b) in acque superficiali.

I titolari delle attività di cui all'art. 15 predispongono un piano di prevenzione e di gestione relativo alle acque di prima pioggia e di lavaggio, finalizzato ad evitare che le sostanze inquinanti entrino in contatto e si miscelino con le acque meteoriche, conformemente all'Allegato A al Regolamento Regionale 10 Luglio 2009 n. 4 della Regione Liguria "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne".

Nel caso delle attività di cui all'articolo 15 lett. a) il piano di prevenzione e di gestione è approvato dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. Nel caso delle attività di cui all'articolo 15 lett. b), c), d), e) ed f) il piano di prevenzione e di gestione è approvato dall'autorità competente al controllo degli scarichi.

ART. 21 - Misurazione e controllo degli scarichi in pubbliche fognature

1. Il controllo qualitativo e quantitativo degli scarichi in pubbliche fognature si intende effettuato subito a monte del punto di immissione nella rete fognaria. Il controllo sarà effettuato secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..
2. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il controllo e l'eventuale campionamento da parte delle strutture preposte.
3. I pozzetti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni dell'Autorità comunale ed in ogni caso costituiti in modo da consentire la formazione di campioni rigorosamente omogenei. Qualora i pozzetti degli scarichi esistenti non siano a norma, il titolare dello scarico non potrà appellarsi a tale circostanza in caso di campionamento dal quale derivi un supero dei limiti autorizzati.
4. I proprietari e, comunque, chiunque abbia l'effettiva disponibilità degli immobili e degli spazi dai quali provengono immissioni in pubbliche fognature, nel suolo o nel sottosuolo, sono tenuti, altresì, a consentire alle strutture preposte l'ispezione in ogni tempo delle condutture fognarie a monte dello scarico, fornendo ogni notizia utile al buon esito degli eventuali controlli.
5. In caso di esecuzione in difformità dai progetti approvati e tale da compromettere la funzionalità tecnica dello scarico e la salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale ed igienico sanitaria, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e norme del presente Regolamento, il Responsabile del Settore Tutela Ambiente provvederà con proprio atto a fissare un termine per la regolarizzazione delle opere, trascorso inutilmente il quale provvederà a sospendere l'autorizzazione allo scarico, se già rilasciata e a far eseguire d'ufficio e a spese degli interessati gli interventi necessari per l'esecuzione delle opere.
6. L'attivazione di uno scarico o la persistenza di immissioni già in atto di acque reflue nella pubblica fognatura, quando sia intervenuta la sospensione dell'autorizzazione allo scarico, comporterà le sanzioni previste per scarichi non autorizzati.
7. E' vietata la diluizione degli scarichi con acqua prelevata esclusivamente allo scopo di diluire i liquami per alterare i parametri di accettabilità.
8. Ai controlli di cui al presente articolo sono abilitati, l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, gli uffici tecnici dell'amministrazione Comunale e del Consorzio Depurazione Acque di Savona, ai quali spetta anche il compito di procedere all'accertamento della congruità degli elementi necessari per la determinazione dei canoni, oggetto di autodenuncia da parte di coloro che hanno installato i misuratori di portata per gli scarichi in pubblica fognatura.

ART. 22 - Risanamento dell'abitato

1. In occasione della realizzazione di nuove fognature, o della ristrutturazione di reti esistenti, in grado di consentire il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie o idrauliche degli scarichi provenienti da uno o più edifici ed insediamenti - collegati o meno alla pubblica fognatura prima dell'intervento – il Responsabile del Settore Tutela Ambiente provvede, con proprio provvedimento:
 - a) per le nuove fognature a fissare i termini per la presentazione delle istanze di autorizzazione e della documentazione tecnica di cui al successivo Capo III del presente Regolamento da parte degli interessati;
 - b) a disporre eventuali prescrizioni particolari, quali la realizzazione di opere e impianti di pretrattamento o depurazione;
 - c) ad imporre e regolamentare l'eventuale modifica o ricostruzione delle reti interne alle proprietà private, ivi compresa la separazione delle acque meteoriche dalle acque nere, al fine di rimuovere le cause di insalubrità, di funzionamento carente o difettoso;

- d) a fissare i termini per l'esecuzione dei relativi lavori, sia interni agli insediamenti, che per il collegamento alla pubblica fognatura;
- e) a disciplinare, previa diffida, l'eventuale esecuzione d'ufficio delle relative opere, a spese dei soggetti obbligati;
- f) a disporre l'eliminazione di eventuali fosse settiche o similari.

ART. 23 - Impianti di sollevamento privati

1. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento e/o nere fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 36 “Norme tecniche degli allacci”, gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento e/o nere che non possono, per comprovati motivi tecnici, confluire nella fognatura pubblica per gravità devono essere dotati di idoneo impianto di sollevamento che trasferisca i liquami ad un pozzetto non in pressione collegato a gravità al collettore pubblico. Detti impianti di sollevamento devono essere autorizzati e costruiti e gestiti a spese e cura del richiedente l'allaccio;
2. Il responsabile del Responsabile del Settore Tutela Ambiente può in ogni tempo prescrivere motivandole eventuali modifiche agli impianti autorizzati nel caso emergano disfunzioni del pubblico servizio;
3. In ogni caso il Comune e' manlevato da ogni responsabilità circa eventuali danni a cose o persone derivanti dall'impianto privato di sollevamento.

CAPO III - NORME E PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE (COSTRUZIONE E UTILIZZO) DEGLI SCARICHI

ART. 24 - Autorizzazioni necessarie per l'attivazione di scarichi nella pubblica fognatura

1. Il regime autorizzatorio di cui all'Art. 7 "Sistema autorizzatorio degli scarichi" del presente Regolamento, si esplica attraverso i seguenti atti amministrativi, rilasciati dal Settore Tutela Ambiente del comune, previa conforme istanza da parte dei soggetti obbligati:
 - a) autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura:
 1. sono soggette ad autorizzazione le opere di allaccio alla pubblica fognatura, di qualsiasi scarico appartenga esso al Tipo 1, 2, 3, 4 o 5, di cui all'art. 10 "Classificazione degli scarichi" secondo le modalità previste agli Artt. 28 "Documentazione necessaria per la domanda di autorizzazione all'allaccio" e 29 "Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'allaccio degli scarichi e all'esecuzione delle opere civili necessarie" del presente Regolamento;
 2. per gli scarichi di Tipo 1 (scarichi domestici) o assimilabili di cui all'art. 11 "Scarichi di tipo 1", e per gli scarichi Tipo 4 (acque meteoriche di dilavamento) esistenti o nuovi, l'autorizzazione all'allaccio equivale all'autorizzazione all'attivazione dello scarico delle acque, senza necessità di ulteriori autorizzazioni;
 - b) autorizzazione allo scarico: sono soggetti ad autorizzazione, secondo quanto previsto all'Art.27 "Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'attivazione dello scarico" del presente Regolamento, tutti gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi, (scarichi di tipo 2) esistenti o nuovi, con recapiti in pubblica fognatura. Gli scarichi di Tipo 1 (domestici o assimilabili) e 4 (acque meteoriche di dilavamento) sono soggetti alla sola autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura.
2. Il conseguimento dell'autorizzazione all'allaccio/scarico è condizione necessaria per l'attivazione di qualsiasi scarico nella pubblica fognatura, anche se ciò non comporti l'esecuzione di opere edili;
3. Per gli scarichi industriali (tipo 2) e per gli scarichi acque di prima pioggia e acque di lavaggio (tipo 5) di competenza comunale, la domanda di autorizzazione all'allaccio e allo scarico può essere contestuale.
4. Ad integrazione potranno essere richiesti ulteriori disegni od elementi tecnici che saranno ritenuti necessari. All'atto della richiesta delle integrazioni l'istruttoria della pratica risulta sospesa. Qualora entro 60 giorni non pervengano le integrazioni richieste la pratica verrà respinta.
5. In caso di nuovo insediamento o in caso di ristrutturazione è necessario presentare apposita istanza di cui al punto a) precedente unitamente alla richiesta di concessione/autorizzazione/dichiarazione di inizio attività, secondo quanto previsto dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia.

ART. 25 - Soggetti obbligati a presentare domanda di autorizzazione all'allaccio

1. Sono obbligati a presentare domanda di autorizzazione all'allaccio, oltre ai soggetti di cui all'art.26 "Soggetti obbligati a presentare domanda di autorizzazioni allo scarico":

- a) i proprietari di nuovi edifici o nuove unità abitative, anche derivanti da frazionamento di unità abitative già precedentemente autorizzate, all'atto della presentazione della domanda relativa al rilascio del titolo abilitativo di carattere edilizio, che dovrà pertanto essere corredata anche da apposita documentazione tecnica di cui al presente Capo in merito alla regimazione e canalizzazione degli allacci e degli scarichi in pubblica fognatura;
- b) i titolari di attività, anche per conto dei proprietari dell'immobile, antecedentemente all'avvio delle stesse, che daranno luogo alla formazione di scarichi nella pubblica fognatura;
- c) proprietari di insediamenti già esistenti ma non allacciati alla pubblica fognatura o per essi i titolari dell'attività ivi svolte, quando si realizzino le condizioni tecniche per l'avvenuta costruzione di nuove opere fognarie di iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il collegamento degli scarichi precedentemente non allacciati alla pubblica fognatura;
- d) i proprietari di insediamenti esistenti, non allacciati alla pubblica fognatura, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, destinatari degli atti di cui all'Art. 22 del presente Regolamento;
- e) chiunque, in possesso di regolare autorizzazione all'allaccio, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative delle proprie acque reflue, intenda modificare il recapito del proprio scarico terminale, quale esso è allo stato di fatto.

ART. 26 - Soggetti obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico

1. Sono obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico:

- a) i proprietari di nuovi edifici, all'atto della presentazione della relativa domanda di autorizzazione edilizia. o per essi i titolari delle attività da svolgersi negli edifici in questione, antecedentemente all'avvio delle attività che daranno luogo alla formazione di scarichi nella pubblica fognatura;
- b) i proprietari di edifici esistenti soggetti ad interventi di ristrutturazione edilizia o risanamento conservativo o restauro o per essi, i titolari delle attività ivi svolte, all'atto della presentazione della relativa istanza di autorizzazione edilizia, quando in forza della destinazione d'uso richiesta si dia luogo a scarichi terminali di tipo diverso da quello originario, o si ricada comunque nell'ipotesi di cui alla successiva lettera d) del presente articolo;
- c) i proprietari di insediamenti già esistenti ma non allacciati alla pubblica fognatura o per essi i titolari delle attività ivi svolte, quando si realizzino le condizioni tecniche per l'avvenuta costruzione di nuove opere fognarie di iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il collegamento degli scarichi, precedentemente non allacciati, alla pubblica fognatura;
- d) i proprietari di insediamenti esistenti, allacciati o meno alla pubblica fognatura, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, destinatari degli atti di cui all'art. 21 del presente Regolamento;
- e) i proprietari di insediamenti già allacciati alla pubblica fognatura, o per essi i titolari delle attività ivi insediate, che intendono intraprendere modifiche alle attività medesime, od alle relative modalità di conduzione o gestione, tali da ingenerare modifiche alle caratteristiche qualitative (o nel caso di insediamenti produttivi anche delle sole caratteristiche quantitative) delle acque reflue scaricate;
- f) chiunque, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative delle proprie acque reflue, intenda modificare il recapito del proprio scarico terminale, quale esso e' allo stato di fatto.

2. In virtù dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, i titolari degli scarichi di Tipo 1 (domestici ed assimilati) e Tipo 4 (acque meteoriche di dilavamento) sono tenuti alla presentazione della sola domanda di autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura.

ART. 27 - Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'allaccio degli scarichi per acque bianche o nere e all'esecuzione delle opere civili necessarie

1. La domanda di autorizzazione allo scarico, come previsto al p.to 5.1 dalla Procedura di Gestione Ambientale n. 4.6.5, adottata dal Comune, avente a tema la "Qualità delle acque superficiali e gli scarichi idrici", viene inviata al Comune tramite fac-simile di domanda da ritirare presso il Comune stesso o reperibile sul sito Web a seconda si tratti di insediamento che dà origine a scarichi di acque reflue domestiche o meno debitamente compilato in duplice copia, di cui una in bollo se non allegata alla documentazione di cui al 2° comma del presente articolo.
2. Nel caso di nuovi insediamenti o ristrutturazioni, la domanda deve essere presentata contestualmente all'istanza del relativo titolo abilitativo di carattere edilizio relativa alla trasformazione edilizia che dà luogo al nuovo insediamento o alla ristrutturazione. La domanda, presentata al servizio edilizia, verrà inoltrata dallo stesso al Settore Tutela Ambiente per la parte di competenza; qualora si debbano eseguire opere civili esclusivamente finalizzate alla realizzazione dell'allaccio fognario la domanda dovrà essere presentata direttamente al Settore Tutela Ambiente.
3. Nel caso le opere civili siano strettamente finalizzate alla realizzazione dell'allaccio fognario, il richiedente dovrà formulare l'istanza di autorizzazione di allaccio o allaccio e scarico in fognatura al settore ambiente, facendo uso del già citato modello. In tale caso l'autorizzazione all'allaccio o allo scarico in fognatura sarà da intendersi comprensiva delle opere civili, in quanto esclusivamente finalizzate all'attuazione delle scarico stesso. Il settore ambiente si riserva la facoltà di richiedere eventuali pareri al servizio edilizia in caso di approfondimenti necessari;
4. Nel caso di insediamenti già esistenti la domanda deve essere presentata, facendo uso del già citato modello, quando si verificano le condizioni e situazioni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del precedente art. 26 del presente Regolamento.
5. La richiesta del certificato di abitabilità-agibilità, secondo la normativa in materia urbanistico-edilizia, deve essere presentata al servizio edilizia e corredata anche di autorizzazione all'allaccio alla fognatura o allo scarico non recapitante in pubblica fognatura. Eventuale mancanza della autorizzazione di cui sopra interrompe i termini per il silenzio-assenso relativo all'abitabilità/agibilità.
6. La domanda, compilata sui fac-simile di cui al comma 1, da prodursi in duplice copia, deve contenere i seguenti dati:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale/Partita IVA, domicilio del soggetto titolare dell'allaccio, telefono, e-mail;
 - b) indicazione dell'immobile oggetto di allaccio con i relativi dati toponomastici e catastali di riferimento;
 - c) cognome, nome e recapiti del progettista;
 - d) A corredo della domanda devono essere allegati in duplice copia i seguenti elaborati progettuali sottoscritti da tecnico abilitato alla libera professione:
 - e) Relazione tecnica illustrativa in cui sia inoltre attestato se l'intervento ricade o meno in zona vincolata ai sensi del vincolo idrogeologico;
 - f) Corografia per l'individuazione dell'intervento in scala 1:5000 e/o 1:2000;
 - g) Planimetria generale in scala 1:500 o 1:200;

- h) Piante, in adeguata scala (1:100), dello stato attuale e di progetto con indicati i percorsi delle tubazioni ed i diametri dei collettori (sia di quello privato, sia di quello pubblico);
 - i) Sezioni longitudinali del condotto di allacciamento in scala 1:100 o 1:200 con indicazione dei diametri delle lunghezze e delle pendenze delle tubazioni ed indicazione dei pozzetti;
 - j) I disegni della sezione della condotta; in scala idonea per una chiara interpretazione e comunque almeno 1:100, con particolare dei tipi costruttivi delle sezioni fognarie adoperate e dei materiali adottati;
 - k) Indicazione della pendenza del fognolo, come specificato al successivo art. 36 c. 5;
 - l) Particolari con indicazione di quote e misure in scala 1:100 o 1:200 dei pozzetti di ispezione, di dissabbiatura, di campionamento e di allaccio alla fognatura comunale preesistente;
 - m) Le fonti di approvvigionamento idrico;
 - n) Eventuale Pratica edilizia di riferimento (numero, data e numero Prot.);
 - o) Eventuale Copia dell'autorizzazione del proprietario del fognolo esistente su cui viene eseguito l'allaccio e Nulla Osta all'attraversamento dei terreni interessati dallo scavo per l'allaccio fognario, firmati dai proprietari dei terreni (necessari se per effettuare l'allaccio il proprietario interessa terreni non di sua proprietà);
 - p) Copia di contratto con Ente o impresa specializzata per il conferimento ed il trattamento dei reflui stoccati (solo nel caso di insediamenti diversi da quelli di tipo residenziale quando oltre a scarichi idrici che derivano unicamente da servizi igienici, cucine e mense o acque di raffreddamento incontaminate, esistono delle modeste quantità di reflui di lavorazione e/o di processo – tale da rendere antieconomica o tecnologicamente inattuabile la realizzazione di un impianto di depurazione – provvedendo pertanto all'integrale stoccaggio di tali reflui in appositi contenitori o vasche, ed al periodico conferimento a centri specializzati di trattamento, pubblici o privati, autorizzati ai sensi della parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.);
 - q) dichiarazione in merito allo smaltimento delle acque reflue meteoriche.
7. Il titolare dell'autorizzazione all'allaccio dovrà presentare al settore ambiente, entro 15 giorni dal termine dei lavori, la comunicazione di fine lavori firmata dal tecnico ed attestante la regolare esecuzione e conformità al progetto.
 8. In sede istruttoria della domanda potrà essere richiesta ulteriore documentazione a corredo della pratica e potranno essere svolti gli eventuali accertamenti del caso.
 9. Nel caso di interventi di particolare complessità ed importanza, o con specifici problemi di natura idraulica, ed al fine della classificazione corretta del regime tariffario, potranno essere richieste dal competente Ufficio Comunale anche documentazioni integrative rispetto a quelle sopra indicate.
 10. Tutte le indicazioni di cui sopra dovranno essere rappresentate con opportuna simbologia e distinzione delle opere esistenti da quelle in progetto.
 11. Le richieste incomplete se non integrate nei tempi richiesti, verranno archiviate.

ART. 28 - Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'attivazione dello scarico

1. Il soggetto così come definito dall'Art. 26 "Soggetti obbligati a presentare domanda di autorizzazione allo scarico" del presente Regolamento, prima dell'attivazione degli scarichi, deve presentare istanza di autorizzazione al Settore Ambiente mediante facsimile di domanda da ritirarsi presso il comune o reperibili sul sito Web.
2. La domanda, oltre a quanto previsto all'articolo precedente, deve contenere i seguenti dati:
 - a) Titolarità del richiedente rispetto alla ditta interessata con i dati identificativi della stessa, nonché il numero di iscrizione alla CCIAA e l'attività svolta;
 - b) Le fonti di approvvigionamento idrico con le relative quantità;
 - c) I volumi dei reflui scaricati, in quantità giornaliera e annua;

- d) La descrizione dell'eventuale sistema di trattamento o depurazione delle acque;
 - e) L'indicazione del sistema di misurazione delle acque da scaricare.
 - f) Pianta dell'insediamento in scala adeguata con l'indicazione, differenziata con apposita colorazione, dei diversi tipi di acque (blu per le acque meteoriche, giallo quelle civili, rosso quelle produttive e verdi quelle di prima pioggia), l'ubicazione dei vari pozzetti di ispezione e di campionamento, del sistema di misurazione del flusso, delle apparecchiature utilizzate nel processo produttivo e nei sistemi di scarico e degli impianti di depurazione;
 - g) Relazione tecnica che illustri i sistemi di smaltimento di cui al precedente punto, nonché le lavorazioni che si effettuano nell'insediamento;
 - h) Certificazioni di analisi degli scarichi;
 - i) Copia dell'autorizzazione all'allaccio alla civica fognatura (se già precedentemente rilasciata);
 - j) Copia dell'eventuale convenzione d'utenza stipulata con il Consorzio per la Depurazione delle Acque di Scarico di Savona con l'indicazione dei parametri per cui è stata richiesta la deroga allo scarico ed i valori stabiliti in deroga;
4. In sede istruttoria della domanda potrà essere richiesta ulteriore documentazione a corredo della pratica e potranno essere svolti gli eventuali accertamenti del caso.
 5. Al fine della classificazione corretta del regime tariffario, potranno essere richieste dal competente Ufficio Comunale anche documentazioni integrative rispetto a quelle sopra indicate.
 6. Le richieste incomplete se non integrate nei tempi richiesti, verranno archiviate.

ART. 29 - Autorizzazione allo scarico

1. Il Settore Tutela Ambiente, per l'istruttoria della pratica e dell'autorizzazione allo scarico, si può avvalere dell'A.R.P.A.L., dell'A.S.L. o del Comando di Polizia Municipale. Gli oneri, se richiesti, saranno a carico del richiedente l'allaccio.
2. La finalità dell'istruttoria è quella del rispetto dei limiti di accettabilità riportati all'art. 46 "Limiti di accettabilità" del presente Regolamento.
3. A seguito della richiesta per il rilascio della autorizzazione allo scarico, viene rilasciata una autorizzazione provvisoria.
4. Il titolare dell'autorizzazione provvisoria dovrà comunicare con almeno 15 giorni di anticipo la data di attivazione dello scarico.
5. Per il rilascio dell'autorizzazione definitiva dovranno essere inviati al Settore Tutela Ambiente, entro 180 giorni dall'attivazione dello scarico, i referti analitici che dimostrino il rispetto dei limiti previsti nell'autorizzazione provvisoria; è facoltà del Comune richiedere, documentazione integrativa ed eseguire eventuali accertamenti e/o sopralluoghi.
6. L'autorizzazione definitiva avrà una durata di quattro anni ed il rinnovo dovrà essere richiesto almeno 1 anno prima della scadenza. La mancata richiesta di rinnovo comporta la decadenza dell'autorizzazione in essere alla data di scadenza. La modulistica per la richiesta di rinnovo è possibile ritirarla presso il Comune stesso o reperirla sul sito Web;
7. In relazione alla particolarità dell'insediamento e dei relativi scarichi, il Settore Tutela Ambiente ha la facoltà di introdurre nell'autorizzazione eventuali condizioni e prescrizioni finalizzate alla salvaguardia dell'ambiente e funzionalità degli scarichi. L'autorizzazione deve, altresì, contenere i limiti di accettabilità fissati dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, nonché dal presente Regolamento, anche nel caso del carattere provvisorio previsto al comma 3 del presente articolo.
8. Nel caso di inosservanza delle condizioni, obblighi e prescrizioni, contenute nell'atto autorizzativo ovvero delle norme di cui al presente Regolamento, si procederà a:
 - a) diffidare il titolare dello scarico a provvedere, entro congruo termine, ad eliminare gli inconvenienti e/o irregolarità riscontrati;

- b) revocare l'autorizzazione, anche nel caso di mancata osservanza della diffida di cui al punto precedente;
9. In entrambi i casi i relativi provvedimenti dovranno essere notificati al titolare dell'autorizzazione o, comunque, ad un rappresentante della Ditta e/o proprietario dell'immobile.
10. In caso di intervenuta variazione del titolare dello scarico si deve presentare istanza al Settore Tutela Ambiente per la voltura dell'autorizzazione. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare l'avvenuta cessazione, anche parziale, dello scarico.

ART. 30 - Impianti di depurazione delle acque reflue

1. Ai fini del raggiungimento dei limiti di accettabilità di cui all'art. 46 "Limiti di accettabilità" del presente Regolamento gli scarichi produttivi, prima di essere immessi in pubblica fognatura, devono subire un processo di pretrattamento mediante l'utilizzo di idonei impianti di depurazione o quant'altro.
2. Nel caso siano previsti - o prescritti - impianti e/od opere per la depurazione delle acque reflue, dovrà essere presentato apposito progetto; tale progetto dovrà risultare approvato previa istruttoria ad opera del Settore Tutela Ambiente come condizione necessaria e preliminare per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, e comunque, nel caso di nuovi insediamenti, dovrà essere regolarmente attuato prima dell'effettiva attivazione dello scarico.
3. Nel caso di insediamenti già esistenti, tempi e modi di attuazione di eventuali impianti di depurazione saranno normati per ogni singola fattispecie in sede di rilascio dei relativi provvedimenti autorizzativi.
4. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui sopra determina l'applicazione delle relative sanzioni, salvo che il fatto non costituisca reato penale.

ART. 31 - Controllo sulla regolare esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi

Il controllo sugli scarichi, sull'esecuzione delle opere necessarie per l'attivazione degli scarichi in conformità ai progetti approvati ed alle norme previste dal presente Regolamento per la loro realizzazione, è eseguito, di norma, dell'A.R.P.A.L. e dai competenti uffici comunali.

In caso di esecuzione in difformità dai progetti approvati e tale da compromettere la funzionalità tecnica dello scarico e la salvaguardia delle esigenze di tutela ambientale ed igienico sanitaria, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e norme del presente Regolamento, il responsabile settore LL.PP. e Servizi Tecnologici provvede con propria atto a fissare un termine per la regolarizzazione delle opere; trascorso inutilmente tale termine provvederà a sospendere l'autorizzazione allo scarico, se già rilasciata, e a fare eseguire d'ufficio e a spese degli interessati gli interventi necessari per l'esecuzione delle opere.

L'attivazione di uno scarico, o la persistenza di immissioni già in atto di acque reflue nella pubblica fognatura, quando sia intervenuta la sospensione dell'autorizzazione allo scarico, comporterà le sanzioni previste per scarichi non autorizzati.

CAPO IV - PRESCRIZIONI TECNICHE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA E DELLE RELATIVE OPERE EDILIZIE

ART. 32 – Allacci

1. I lavori di allaccio, alle condotte fognarie comunali, devono essere eseguiti a regola d'arte, conformemente al progetto, alle modalità, alle prescrizioni e condizioni contenute nell'atto autorizzativo.
2. Devono essere, altresì, rispettate le procedure in ordine alla manomissione del suolo pubblico, come stabilite dalla normativa in materia nonché le norme in materia di inquinamento acustico e le prescrizioni regolamentari igienico edilizie.
3. Le condotte fognarie private di adduzione alla rete pubblica saranno private fino al raggiungimento di aree pubbliche, da questo punto in poi saranno pubbliche. Sarà compito del Comune, previa verifica della documentazione tecnico progettuale, fornita dal privato, richiedente il nuovo allaccio, verificare la capacità della condotta pubblica esistente di accogliere le nuove immissioni. Nel caso la condotta fognaria pubblica non sia in grado di accogliere nuove utenze il privato dovrà costruire un nuovo tratto di fognatura ai sensi dei successivi commi 10 e 11. La realizzazione di tali condotte, nelle zone che si trovano ad una distanza inferiore a 300 m.l. dalla condotta fognaria pubblica (e nell'ipotesi non sia presente un dislivello superiore a 20 m.l.) non può, tuttavia, dare luogo a scomputi dagli oneri di urbanizzazione dovuti. In caso di successive richieste di consentire l'allaccio anche a terzi lungo le condotte private, verranno verificate le capacità delle condotte stesse ed in ogni caso resta impregiudicato il diritto del privato proprietario della condotta originaria alla corresponsione, da parte di chi richiede l'allaccio, di un equo indennizzo per l'allaccio stesso e di una quota, da stabilirsi fra le parti, delle spese di manutenzione della condotta e dei pozzetti. Tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete privata sono a carico dei privati, ognuno in relazione al tratto fognario in uso, i quali potranno costituirsi in consorzio.
4. Ogni soggetto attuatore privato ovvero ogni consorzio di cui al punto precedente dovrà indicare al Comune il soggetto responsabile della gestione del tratto fognario pertinente, all'atto della richiesta dell'autorizzazione all'allaccio. Gli oneri derivanti dalla gestione del tratto fognario privato di cui sopra sono a carico dei privati che devono provvedere regolarmente alla manutenzione e pulizia del tratto fognario stesso, fatto salvo quanto specificato ai commi seguenti in caso di intervento del Comune a seguito di inadempienza ovvero inerzia del privato.
5. L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico ovvero l'autorizzazione è rilasciata in capo al titolare dello scarico finale o al consorzio medesimo qualora tra più soggetti sia costituito un consorzio di cui al precedente punto 4, ferme restando le responsabilità dei singoli titolari degli scarichi.
6. L'interessato, nell'esecuzione dei lavori, oltre ad attenersi alle condizioni di cui ai commi che precedono, deve osservare i tempi stabiliti nell'atto autorizzativo, trascorsi i quali, salvo motivate proroghe, da richiedersi prima della scadenza, l'atto autorizzativo decade di diritto per la parte non eseguita, la cui ultimazione è subordinata al rilascio di nuova autorizzazione.
7. I lavori di scavo, successivo riempimento e ripristino della pavimentazione stradale, dei marciapiedi e di qualsiasi altro manufatto connesso alle aree pubbliche e/o di uso pubblico devono essere effettuati a perfetta regola d'arte in modo da evitare pericoli per la pubblica incolumità.
8. Tutti gli allacci alla rete della pubblica fognatura devono essere muniti di manufatti idonei a consentire l'agevole ispezione da parte del personale addetto.

9. In caso di guasto, o altro inconveniente, dei tratti di fognatura privata, l'interessato ha l'obbligo di intervenire immediatamente, a propria cura e spese, per l'eliminazione dell'inconveniente. In caso di inadempienza, previo avviso scritto, se la zona è accessibile interverrà il Comune; in tal caso l'interessato è tenuto a versare il costo dell'intervento determinato sulla base dei prezzi correnti indicati dal Comune oltre ai costi amministrativi, alla relativa sanzione di cui all'art. 51 del presente regolamento e gli eventuali interessi legali.
10. In caso di nuovi insediamenti o ristrutturazioni che prevedono la stipula di una Convenzione urbanistica in aree ove la rete fognaria esistente (presente entro l'arco dei 300 m.l. e nell'ipotesi in cui non sia presente un dislivello superiore a 20 m.l.) non è adatta ad accogliere i nuovi flussi di scarico, è facoltà del Comune richiedere la costruzione di un nuovo tratto di rete fognaria di adduzione al collettore principale, o il rifacimento di un tratto di rete fognaria esistente. Tali interventi hanno lo scopo di adeguare il sistema fognario alle nuove istanze di allaccio, per consentire il perdurare dell'efficienza della rete stessa; gli oneri derivanti sono a carico del privato e non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione.
11. In caso di singolo permesso a costruire che preveda uno scarico la cui portata comporti la necessità di un adeguamento della rete fognaria esistente (presente entro l'arco dei 300 m.l. e nell'ipotesi in cui non sia presente un dislivello superiore a 20 m.l.), sarà facoltà dell'amministrazione valutare la possibilità di stipulare apposita Convenzione al fine di disciplinare le modalità di realizzazione o rifacimento della rete fognaria per garantire l'efficienza della rete stessa. Le relative opere non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione.
12. In caso di sversamenti sulla pubblica via, provocati da fuoriuscite dei reflui dalla sede fognaria, deve intervenire il servizio Manutenzione ovvero, in caso di emergenza manifestata durante giorni o orari non coperti la polizia municipale attiverà i reperibili di detto Servizio. Sarà competenza del servizio Manutenzione individuare, successivamente all'intervento, la fonte del malfunzionamento e conseguente sversamento.
13. Le opere di ordinaria manutenzione da eseguire agli allacci (pulizia e sostituzione tratto tubazione, ripristino pozzetto, sostituzione chiusino, griglia, sostituzione parti elettriche e/o trattamento o depurazione acque reflue) non sono soggette ad autorizzazione. Se gli interventi di cui sopra interessano, in qualche modo, la fognatura pubblica, gli interessati dovranno dare comunicazione scritta al Comune dell'inizio di tali interventi e della loro natura.
14. In caso sia necessaria la costruzione di un nuovo pozzetto nella pubblica fognatura esistente e presente nell'arco dei 300 m.l., nell'ipotesi in cui non sia presente un dislivello superiore a 20 m.l., i lavori verranno eseguiti dal privato che presenta l'istanza. I lavori eseguiti dai privati sono a carico degli stessi e non sono scomputabili dagli oneri di urbanizzazione.
15. Nel caso di costruzione o ripristino di fognatura stradale e/o di risistemazione di una strada, il Comune può provvedere all'esecuzione delle opere in sede stradale per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli scarichi privati inesistenti o inadeguati, ovvero invitare i privati a provvedere alla ricostruzione ed adeguamento degli allacci. I relativi oneri previsti sono a carico degli utenti, singolarmente o in forma consorziata. Sarà, altresì a carico dei privati il ripristino delle condizioni iniziali dei chiusini, qualora gli stessi siano stati parzialmente o totalmente ricoperti da asfalto durante i lavori di risistemazione della strada.
16. Il Comune ha diritto, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità ai proprietari, di occupare il sottosuolo stradale appartenente a strade private, per la posa in opera di tubazioni per la fognatura e di ogni loro necessario accessorio, parallelo all'asse longitudinale della strada privata e di eseguire parimenti per conto dei proprietari interessati tutti gli attraversamenti necessari per gli attacchi alle case latitanti.
17. Tutti gli allacci alla pubblica fognatura devono possedere dispositivi antirigurgito, con particolare riferimento a quelle situazioni con pendenza sfavorevole al corretto deflusso dei reflui.

18. Le immissioni nelle canalizzazioni stradali devono, di norma, avvenire in corrispondenza degli imbocchi predisposti durante la costruzione della fognatura pubblica, e le tubazioni private, di idoneo materiale, dovranno avere un diametro minimo di cm 8.
19. Fino al corrispondente pozzetto di allaccio alla pubblica fognatura le canalizzazioni sono di proprietà privata e la relativa manutenzione e' a carico degli utenti stessi.

ART. 33 - Norme tecniche degli allacci alla rete fognaria acque bianche o nere

1. Gli allacci alla civica fognatura devono avvenire esclusivamente nei pozzetti della rete comunale; nel caso in cui l'allaccio presenti una eccessiva distanza da un pozzetto, l'interessato può richiedere la realizzazione di un nuovo pozzetto sulla rete comunale. Detto pozzetto deve essere realizzato a sua cura e spese e diventerà pubblico, come da art. 32 "Allacci" comma 3.
2. Lungo le vie principali e per condotte poste a profondità ridotte e tali da necessitare di una maggiore protezione delle tubazioni dal carico di rottura insistente sulla tubazione stessa, le tubazioni dovranno essere protette da guaine in ghisa o acciaio; negli altri casi dovrà comunque essere predisposta una protezione delle tubazioni che potrà anche essere realizzata in cemento. Gli eventuali pozzetti devono avere pareti in CLS (calcestruzzo) dello spessore minimo di 20 cm ed i chiusini devono essere in ghisa carrabile conformi alla norma UNI che prescrive la classe D400 minima con carico di rottura > 400 kN ~ 40 Tonn., sulla sede stradale ed in ghisa nei tratti pedonali.
3. I fognoli di collegamento con la fognatura comunale, per la parte che insiste su area privata, devono essere posati ad una profondità tale da garantire la resistenza ai carichi permanenti od accidentali, e devono essere rivestiti con CLS dello spessore minimo di cm. 20 e con armature in ferro nella parte superiore.
4. Il diametro dei fognoli deve essere adeguato alla portata dei reflui da smaltire; il tratto finale di immissione nella pubblica fognatura ovvero il tratto in area pubblica o d'uso pubblico non può essere inferiore a 160 mm e superiore a quello del collettore Comunale.
5. I fognoli devono avere una pendenza non inferiore al 1%, salvo espressa deroga del dirigente competente, che potrà essere concessa solo a fronte della previsione da parte del titolare dell'allaccio di adeguati sistemi antirigurgito atti a compensare la mancanza di deflusso per semplice gravità. Le pareti dei fognoli devono essere lisce e impermeabili e devono essere innestate a regola d'arte al fine di evitare perdite. Le tubazioni in cemento e/o fibrocemento per le reti nere sono tassativamente vietate.
6. I pozzetti di ispezione devono essere del tipo a scorrimento continuo, realizzati in calcestruzzo, il fondo ricavato dal mezzo tubo tagliato o raccordato alle pareti con adeguata pendenza. Devono garantire l'impermeabilità sia interna che esterna.
7. I pozzetti di ispezione devono avere dimensioni tali da consentire interventi manutentivi e di controllo ed essere collocati ad ogni confluenza di più canalizzazioni ed ad ogni variazione di quota. Ove possibile, dovrà essere previsto un pozzetto di ispezione esterno alla proprietà per permettere una pronta e più efficace gestione delle emergenze e delle anomalie nel funzionamento della rete.
8. Le tubazioni delle acque bianche devono essere dimensionate, compatibilmente alla portata delle acque superficiali da smaltire in pubblica fognatura e, in ogni caso, l'immissione del tratto finale in fognatura ovvero il tratto in aree pubbliche o d'uso pubblico non può essere inferiore a 160 mm e superiore a quello del collettore Comunale.
9. Non possono essere eseguiti allacci di acque bianche in pozzetti muniti di griglie e nelle caditoie, salvo documentate motivazioni di carattere tecnico, per le quali potrà essere concesso l'allaccio.
10. In casi particolari e per un miglioramento del sistema di smaltimento, il Comune potrà impartire eventuali prescrizioni tecniche.

11. Le nuove reti tecnologiche o il rifacimento di quelle esistenti per l'allacciamento di acque di tipo produttivo, devono essere realizzate separatamente dagli scarichi di acque bianche e nere. Esse devono essere collegate direttamente alla fognatura comunale, previo idoneo pozzetto di campionamento. Quelle esistenti devono essere munite di pozzetto prima della confluenza nei fognoli privati.
12. Gli scarichi di emergenza provenienti da impianti tecnologici a circuito chiuso devono rispettare le norme tecniche di cui sopra.
13. Il pozzetto di campionamento deve essere del tipo a stramazzo, atto a permettere il prelievo dei campioni.
14. Fatta salva la disciplina di cui all'art. 19 "Autorizzazione di scarichi di acque meteoriche nella relativa rete fognaria pubblica (scarichi di Tipo 4 - scarichi costituiti da acque meteoriche di dilavamento)" del presente regolamento, le acque di prima pioggia, provenienti dagli insediamenti di cui ai commi 11e 12 precedenti, devono essere raccolte in apposite vasche di accumulo e scaricate nella fognatura nera comunale, previo eventuale trattamento nel caso non rientrino nei vigenti parametri di accettabilità.
15. Le piazzole scoperte destinate al lavaggio normale di autovetture devono essere delimitate da un cordolo perimetrale, e nella zona di accesso, deve essere posta in opera una griglia per la raccolta delle acque, ed il convogliamento delle stesse nell'impianto di trattamento prima dell'immissione in pubblica fognatura.
16. Qualora i reflui di un insediamento, per problemi di dislivelli, non possono essere scaricati nella pubblica fognatura, gli interessati devono provvedere, a propria cura e spese, alla realizzazione di un idoneo impianto di sollevamento, dimensionato in funzione della quantità di acqua da smaltire.

ART. 34 - Canalizzazioni di scarico interne ai fabbricati che generano scarichi di tipo 1

Nella costruzione delle canalizzazioni interne ai fabbricati dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) tubazioni e pezzi speciali di raccordo e di collegamento dovranno essere costituiti di materiali idonei, previsti per l'utilizzo in reti di scolo per acque luride, con caratteristiche di inattaccabilità all'azione chimica e fisica delle acque e caratteristiche dimensionali tali da renderli conformi ai requisiti previsti dalle vigenti Norme Italiane di Unificazione.
- b) Tubazioni e giunti dovranno risultare a perfetta tenuta idraulica ed idonei a resistere alle eventuali sovrappressioni conseguenti all'eventuale funzionamento in carico della rete scolante interna al fabbricato e della rete fognaria pubblica.
- c) Nella costruzione delle canalizzazioni dovranno essere posti in atto tutti i provvedimenti necessari ad ovviare gli inconvenienti derivanti da eventuali eccessi di pressione nelle tubazioni.
- d) I tratti sub-orizzontali delle tubazioni dovranno mantenere una pendenza non inferiore allo 0,5%.
- e) Le canalizzazioni dovranno essere realizzate con aperture tali da consentire l'ispezione, lo spurgo e la pulizia, fermo restando che tali aperture dovranno risultare chiuse con tappi a perfetta tenuta.
- f) Le canalizzazioni dovranno altresì risultare collegate elasticamente alle strutture murarie dell'edificio.
- g) Dovranno essere previsti e posti in opera pezzi speciali di raccordo, lungo i tratti rettilinei di cui si comporranno le tubazioni, in corrispondenza di ogni immissione e di ogni cambiamento di direzione.
- h) Ogni singolo apparato utilizzatore della fognatura dovrà essere munito di chiusura idraulica mediante sifone di diametro appropriato.

- i) I tubi di caduta di gabinetti, latrine, lavabi ed acquai ed i condotti verticali della rete interna dovranno essere prolungati al di sopra dell'edificio e convenientemente ventilati. Nella definizione dell'altezza dei tubi di esalazione dovrà farsi debito conto dell'esistenza di terrazzi praticabili e locali in mansarda.
- j) Le cadute verticali sia delle acque bianche che delle nere, devono essere dotate alla base di idoneo pozzetto di ispezione. Non sono ammesse tubazioni delle acque nere, poste esternamente alle facciate degli edifici; le stesse devono essere inserite all'interno dei muri ovvero coibentate e rivestite in muratura
- k) Le tubazioni di scarico delle acque meteoriche non potranno accogliere scarichi di qualsiasi altro genere, ne' fungere da esalatori.
- l) Le canalizzazioni delle acque bianche devono avere pozzetti del tutto indipendenti da quelle nere. E' escluso il transito di dette tubazioni in un unico pozzetto anche nel caso di raccordi dotati di tappo di ispezione.
- m) Tutti gli scarichi provenienti da volumi fuori terra o comunque superiori alla quota stradale dovranno pervenire alla rete fognaria a servizio dell'area senza sollevamento alcuno e risultare separati dagli eventuali scarichi di volumi interrati o seminterrati.
- n) Tutti gli scarichi provenienti da volumi seminterrati o interrati, comunque da mantenersi separati da quelli provenienti da volumi fuori terra, dovranno se del caso pervenire alla fognatura a servizio dell'area mediante sollevamento con pompe pescanti in idonei pozzetti di raccolta.
- o) Il titolare dello scarico è responsabile verso il Comune dei danni causati dalla trasgressione al presente disposto ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione, sopralluogo e progetto senza pregiudizio delle sanzioni penali per esso stesso o per altro responsabile, conseguenti alla trasgressione.

ART. 35 - Prescrizioni tecniche per le canalizzazioni di scarico interne alle aree cortilive private di fabbricati che generano scarichi di tipo 1 (domestici e assimilati)

1. Nella costruzione delle canalizzazioni all'interno delle aree cortilive private devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta impermeabilità alla penetrazione di acqua dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquami nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell'ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura cui recapiti la rete interna all'area cortiliva.
2. Le tubazioni ed i giunti della rete di deflusso delle acque nere dovranno risultare a perfetta tenuta idraulica e realizzati con materiali idonei all'utilizzo in reti di scolo di acque luride, con dimensioni e caratteristiche chimiche e fisiche tali da rispondere ai requisiti richiesti dalle vigenti Norme Italiane di Unificazione, oltre che alle norme tecniche, dettate dal Comitato Ministeriale di cui all'art. 3 lett. h) del presente Regolamento.
3. Le canalizzazioni dovranno essere realizzate secondo tratte rettilinee, di pendenza non inferiore allo 0,5% e raccordate, nei punti di innesto di altre tubazioni e/o di cambiamento di direzione, mediante pozzetti di dimensioni adeguate a quelle delle tubazioni ivi concorrenti, dotati di lapidi di accesso per ispezione e pulizia, poste alla quota del piano campagna e pertanto immediatamente visibili ed accessibili.
4. Dovrà essere previsto un pozzetto spia sul filo esterno della proprietà da 100 a 150 mm a seconda del numero di impianti igienici serviti. Dovrà esser munito di sifone e di chiusino.
5. Dette canalizzazioni dovranno essere poste in opera con adeguato rinfiaccio in calcestruzzo di idoneo dosaggio.
6. La rete di deflusso delle acque nere dovrà risultare ad una quota dal piano campagna costantemente inferiore a quella delle condotte di distribuzione idrica.

7. All'interno delle aree cortilive private, dovrà essere comunque attuata la separazione tra la rete di raccolta delle acque nere e quella per il deflusso e l'allontanamento delle acque meteoriche.
8. L'area cortiliva dovrà essere dotata di apposite bocche per la captazione delle acque meteoriche in numero e posizione adeguata alla superficie di cui assicurare il drenaggio, ed ai materiali di pavimentazione impiegati, con adeguata conformazione delle necessarie pendenze.
9. Quota e conformazione dell'area cortiliva e del relativo sistema di deflusso delle acque meteoriche dovranno essere definiti e realizzati in modo da garantire la sicurezza da ogni possibile invasione dell'area stessa da parte di acque fognarie e/o di dilavamento stradale in caso di anomalo funzionamento della pubblica rete esterna, o di momentanea inefficienza delle caditoie in sede stradale.
10. Tali condizioni potranno, di norma, risultare conseguite tramite collocazione delle bocche di captazione delle acque meteoriche interne ad un livello non inferiore al minimo piano stradale, ovvero attraverso adeguata conformazione dell'area cortiliva secondo quote, lungo il fronte stradale, tali da consentire il medesimo risultato.

ART. 36 - Prescrizioni tecniche per canalizzazioni interne agli insediamenti che generano scarichi di tipo 2 e 3 (acque reflue industriali)

1. Oltre alle prescrizioni generali di cui al precedente art. 35 le canalizzazioni interne alle aree di pertinenza di insediamenti produttivi, in assenza di disposizioni diverse impartite d'ufficio, devono osservare le seguenti norme:
 - a) Deve essere attuata la separazione tra le reti che convogliano le acque di processo, quelle che smaltiscono le acque meteoriche non contaminate, quelle che smaltiscono le acque meteoriche contaminate, e quelle relative agli scarichi idrogenici di tipo domestico. Questi ultimi potranno convergere con le canalizzazioni di deflusso delle acque di processo solo a valle del pozzetto di campionamento di cui alla successiva lettera c) del presente articolo.
 - b) Nel caso di insediamenti produttivi i cui cicli di lavorazione diano luogo ad emissione in atmosfera di polveri e fumi, con conseguente ricaduta nell'area di pertinenza, ovvero prevedano la manipolazione, movimentazione e/o stoccaggio di materiali pulverulenti o comunque tali da dar luogo alla formazione di polveri, e' fatto obbligo di installare e mantenere in perfetta efficienza un adeguato sistema di chiarificazione delle acque meteoriche ricadenti sull'area di proprietà, e/o di trattamento delle prime acque di pioggia ove ne sia ravvisata l'opportunità dal settore Tutela Ambiente. Analoga disposizione vale nel caso di impiego di materiali liquidi o fluidi soggetti a possibile sversamento, anche accidentale, nell'area cortiliva, con particolare riferimento ad idrocarburi ed oli minerali e solventi, - nel qual caso dovrà realizzarsi idoneo impianto di disoleazione delle acque meteoriche - e alle sostanze elencate all'art. 4 del presente Regolamento. In tale ipotesi le condotte per la raccolta delle acque meteoriche devono conformarsi alle disposizioni tecniche di cui al precedente articolo 36 per quanto attiene le caratteristiche di perfetta tenuta idraulica, la resistenza ad agenti chimici aggressivi, l'impostazione delle condotte a quota inferiore alle tubazioni per la distribuzione idrica.
 - c) In presenza di impianti e/o opere per la depurazione e/o il pretrattamento delle acque di processo, a valle degli stessi e comunque, anche in assenza di tali impianti, a monte dell'immissione nella pubblica fognatura, dovrà essere realizzato un apposito pozzetto per il prelievo di campioni finalizzati al controllo delle caratteristiche e della qualità delle acque scaricate.
 - d) Dovrà essere parimenti garantita la possibilità di procedere ad agevoli campionamenti e prelievi delle acque affluenti all'impianto di depurazione al fine di verificarne l'efficacia depurativa.

ART. 37 - Strumento di misura e di analisi sugli scarichi provenienti da insediamenti diversi da quelli che producono scarichi di tipo domestico

1. Ove non si fosse autonomamente provveduto a cura dei titolari degli scarichi, al momento del rilascio dell'autorizzazione si disporrà la posa in opera e la gestione, a cura e spese dei titolari stessi, di adeguati strumenti misuratori dei volumi scaricati attraverso gli scarichi provenienti da insediamenti diversi da quelli che producono scarichi di tipo domestico. Tali strumenti dovranno essere installati su un tronco di fognatura cui affluiscono le sole acque di processo e/o meteoriche preventivamente depurate.
2. In fase di rilascio dell'autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sarà possibile disporre la posa in opera, nei pozzetti di campionamento di scarichi potenzialmente pericolosi, di strumenti per il controllo automatico ed il rilevamento in continuo delle caratteristiche delle acque scaricate. Installazione, manutenzione e gestione di tali strumenti saranno a cura e spese del titolare dello scarico. Tali strumenti dovranno risultare continuamente accessibili ai tecnici a cui spetta il controllo degli scarichi stessi.
3. I progetti e le modalità di posa in opera di tali installazioni dovranno risultare conformi alle prescrizioni in tal senso impartite dall'Autorità preposta al controllo degli scarichi.

ART. 38 - Gestione degli impianti di depurazione asserviti agli insediamenti diversi (tipo 2, 3 e 4) da quelli che producono scarichi di tipo domestico (tipo 1)

1. La gestione degli impianti di depurazione dovrà avvenire in termini tali da consentire le migliori caratteristiche qualitative degli effluenti in rapporto alla tipologia ed alla tecnologia degli impianti condotti.
2. Dovranno essere effettuati controlli periodici dei parametri caratterizzanti dello scarico, la cui documentazione, conservata nell'Azienda, dovrà, a richiesta, essere messa a disposizione degli Uffici tecnici del Comune, del Consorzio Depurazione Acque di Savona e dell'A.R.P.A.L.. Analoghi controlli dovranno essere estesi, in modi opportuni, al liquame da depurare e ad alcune variabili di processo (es.: pH, COD, BOD, controlli sui fanghi, ecc.).
3. In relazione alla complessità dell'impianto e/o alle caratteristiche qualitative e/o quantitative dello scarico, potrà essere disposta, sia in fase di rilascio dell'autorizzazione che in seguito, la prescrizione di particolari misure di controllo sulla funzionalità dell'impianto stesso, quali ad esempio la registrazione delle operazioni di controllo e dei parametri riscontrati su apposito registro numerato.
4. Tutte le spese relative alle misure di controllo prescritte si intendono a carico del titolare dell'attività che si svolge nell'insediamento da cui trae origine lo scarico.
5. I titolari degli impianti di depurazione sono tenuti a curarne la perfetta efficienza ed il migliore livello di manutenzione.

ART. 39 - Avaria degli impianti di depurazione aziendali e sversamenti accidentali

1. Nel caso di avaria agli impianti di trattamento e depurazione delle acque reflue, nel caso in cui non si possa interrompere lo scarico, i titolari degli stessi sono tenuti a darne tempestiva ed immediata comunicazione telefonica al responsabile dal settore Tutela Ambiente ed al personale in servizio presso il Consorzio Depurazione Acque di Savona; dovrà seguire comunicazione via e-mail.
2. Analoga comunicazione deve essere data in caso di alterazione anche accidentale delle caratteristiche delle acque scaricate, od in caso di sversamento anche fortuito di qualsiasi sostanza, indicata al precedente art. 4 che, anche se intervenuto all'interno di insediamenti privati, pervenga, o possa pervenire alla pubblica fognatura.

3. Tale comunicazione dovrà consentire la tempestiva adozione degli eventuali provvedimenti presso la sede aziendale e/o presso la rete fognaria e/o presso l'impianto pubblico di depurazione cui lo scarico affluisce, atti a contenere gli effetti dannosi dell'incidente occorso.
4. I titolari degli scarichi sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni impartite anche telefonicamente o verbalmente dai competenti organi tecnici degli Enti su menzionati.
5. Al fine di procedere all'individuazione dell'origine di eventuali sversamenti accidentali o immissione di sostanze vietate nella pubblica fognatura intervenute a qualsiasi titolo, sono abilitati all'accesso nelle aree private oltre ai tecnici dell'A.S.L.e dell'A.R.P.A.L. nell'esercizio delle loro prerogative di ufficiali di Polizia Giudiziaria, anche i funzionari dell'Amministrazione Comunale e del Consorzio Depurazione Acque di Savona.

ART. 40 - Raccolta di pluviali, sorgive ed acque di infiltrazione

1. I pluviali delle case in fregio alla pubblica via devono essere allacciati alla canalizzazione stradale per acque meteoriche (ove esistente) o dispersi nel suolo a cura e spese dell'utente secondo le prescrizioni degli uffici comunali competenti.
2. Le eventuali acque sorgive o derivanti da condensazione (impianti di condizionamento) e/o refrigerazione, dovranno essere convogliate esclusivamente nella fognatura per acque meteoriche.
3. Le eventuali acque di infiltrazione provenienti dai locali interrati dotati di pompe di svuotamento, dovranno essere convogliate esclusivamente nella fognatura per acque bianche.
4. Nei pluviali devono scorrere esclusivamente acque meteoriche.
5. Alle disposizioni del presente articolo devono adeguarsi anche gli stabili che fronteggiano cortili promiscui o strade private.
6. I proprietari di questi edifici devono provvedere alla raccolta delle acque di detti cortili e strade sino al ciglio della pubblica via, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento e delle particolari condizioni impartite dagli uffici comunali competenti.
7. Nel caso di nuovi insediamenti o ristrutturazioni, la domanda per il rilascio della autorizzazione all'allaccio alla rete fognaria bianca (di cui all'Art. 27 "Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'allaccio degli scarichi per acque bianche o nere e all'esecuzione delle opere civili necessarie") deve essere presentata contestualmente all'istanza del relativo titolo abilitativo di carattere edilizio relativa alla trasformazione edilizia che dà luogo al nuovo insediamento o alla ristrutturazione. La domanda, presentata al servizio edilizia, verrà inoltrata dallo stesso al settore ambiente per la parte di competenza.
8. Nel caso di insediamenti già esistenti la domanda di cui sopra, deve esser presentata, facendo uso del facsimile di domanda secondo quanto stabilito all'Art. 27 "Documentazione necessaria per il conseguimento dell'autorizzazione all'allaccio degli scarichi per acque bianche o nere e all'esecuzione delle opere civili necessarie".

ART. 41 - Cisterne e serbatoi di idrocarburi, olii combustibili, solventi organici

1. Negli insediamenti di qualunque tipo è tassativamente vietata qualsiasi possibilità di interferenza diretta od indiretta, neppure se attuata attraverso sfioratori o valvole di troppo pieno, tra cisterne e serbatoi di idrocarburi, olii combustibili e solventi e rete fognaria sia interna agli insediamenti che esterna ad essi.
2. Potrà in tali casi essere disposta la realizzazione di adeguati bacini chiusi di raccolta, onde evitare, in caso di sversamento accidentale, la contaminazione delle acque fognarie e/o superficiali.

ART. 42 - Limiti di accettabilità

1. Scarichi di acque reflue domestiche:
la regimentazione degli scarichi di Tipo 1 (domestici ed assimilabili) nelle pubbliche fognature è definita dalla Regione nell'ambito del piano di tutela delle acque, salvo quanto contenuto all'Art. 14 "Disciplina degli scarichi di Tipo 1" del presente Regolamento e nella Legge Regionale n. 29 del 13 agosto 2007 e ss.mm.ii. e nelle normative a tutela del sistema fognario e depurativo.
2. Scarichi di acque reflue industriali:
gli scarichi di Tipo 2 (acque reflue industriali) nelle pubbliche fognature devono essere conformi ai limiti di accettabilità indicati nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii.
3. I limiti di accettabilità della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii, non possono essere conseguiti mediante diluizione degli scarichi parziali provenienti dai cicli di lavorazione con acque di lavaggio, di raffreddamento o prelevate allo scopo, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi.

CAPO V - SCARICHI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA

ART. 43 - Disciplina degli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura

1. Il proprietario o il titolare dell'attività, di insediamenti civili e produttivi di cui all'art. 16 "classificazione degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature" comma 2 lettere b) e c) e comma 3 lettera b) della Legge Regionale 43/95 e ss.mm.ii che non ricadano nelle condizioni di obbligatorietà all'allaccio di cui all'Art. 6 "Obbligatorietà dell'allaccio alla fognatura" del presente Regolamento, o che mostrano comprovate e documentate difficoltà tecniche, devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico non in pubblica fognatura al Comune.
2. I proprietari o i titolari delle attività che non ricadano nelle condizioni di cui sopra fanno richiesta di autorizzazione allo scarico alla Provincia.
3. La disciplina di questo tipo di scarico è normata dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, e dalla legge regionale 43/95 e ss.mm.ii. dalla legge regionale 18/99 e ss.mm.ii. e dall'allegato 5 della Delibera del Comitato interministeriale per la difesa delle acque dall'inquinamento del 4 Febbraio 1977 e ss.mm.ii.
4. Per le acque di vegetazione e gli scarichi provenienti da frantoi Oleari la legge di riferimento è la 574/96 e ss.mm.ii. "Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi oleari".
5. Gli scarichi che non recapitano in pubblica fognatura, devono essere dotati di idonei impianti di depurazione, in rapporto all'entità dell'insediamento, di volume utile proporzionale al numero degli abitanti equivalenti allacciati; per la autorizzazione di detti scarichi si fa riferimento a quanto disposto dal successivo art. 44 "Domanda di autorizzazione provvisoria e definitiva per insediamenti non recapitanti in fognatura".
6. E' fatto divieto dell'uso di pozzi neri e di effettuare qualsiasi immissione inquinante in altri canali pubblici o privati.
7. Gli impianti di abbattimento o le fosse tipo Imhoff, dovranno risultare dotate di lapidi di dimensioni adeguate, poste alla quota del terreno in posizione visibile ed accessibile, e dovranno comunque essere posizionate in modo tale da consentire possibilità di ispezione ed accesso e le necessarie operazioni di pulizia, espurgo e manutenzione.
8. Qualora vi siano fosse settiche o Imhoff già utilizzate prima dell'allaccio alla pubblica fognatura esse dovranno previo svuotamento tramite autospurgo, essere disinfettate e riempite di materiale inerte entro il termine indicato dal Responsabile del Settore Tutela Ambiente con proprio atto.

ART. 44 - Domanda di autorizzazione provvisoria e definitiva allo scarico per insediamenti non recapitanti in fognatura

1. Il proprietario di un insediamento che ricade nelle condizioni di cui all'Art. 43 "Disciplina degli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura" comma 1 del presente Regolamento, ovvero il Legale Rappresentante, o un suo Procuratore Legale, o Amministratore in carica, è tenuto a richiedere l'autorizzazione allo scarico.
2. Detto soggetto assume a tutti gli effetti la figura di titolare dello scarico e degli impianti di depurazione e delle opere che permettono lo scarico stesso.
3. Se a richiedere l'autorizzazione sono più soggetti, l'autorizzazione viene rilasciata ad uno degli stessi preventivamente individuato, in nome e per conto di tutti gli utenti che rimangono ugualmente responsabili dell'autorizzazione.

4. Tale autorizzazione per i nuovi insediamenti o ristrutturazioni deve essere presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo di carattere edilizio.
5. Non è ammissibile in ogni caso, per il regime autorizzativo di cui al presente Regolamento, la procedura di cui all'art. 2, comma 60, della legge 662/96.
6. La richiesta del certificato di abitabilità-agibilità, secondo la normativa in materia urbanistico-edilizia, deve essere presentata al servizio edilizia e corredata anche di autorizzazione all'allaccio alla fognatura o allo scarico non recapitante in pubblica fognatura. Eventuale mancanza della autorizzazione di cui sopra interrompe i termini per il silenzio-assenso relativo all'abitabilità/agibilità.
7. In ogni caso l'eventuale utilizzo di insediamenti a scopo civile e produttivo in assenza della prescritta autorizzazione all'allaccio o allo scarico costituisce violazione al presente Regolamento ed alle leggi vigenti in materia salvo che il fatto non costituisca reato penale.
8. La domanda in triplice copia, redatta secondo il facsimile disponibile sul sito Internet del comune, presso il settore Ambiente del comune o l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, deve contenere i seguenti dati:
 - a) cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, domicilio del soggetto titolare dello scarico;
 - b) indicazione dell'immobile oggetto di allaccio con i relativi dati toponomastici e catastali di riferimento;
 - c) breve descrizione delle opere per le quali viene richiesta l'autorizzazione;
 - d) cognome, nome, codice fiscale e domicilio del progettista.
9. A corredo della domanda devono essere allegati, triplice copia i seguenti elaborati progettuali sottoscritti da tecnico abilitato alla libera professione e dal richiedente:
 - a) relazione tecnica descrittiva in cui sia anche attestato se l'intervento ricade o meno in zona vincolata ai sensi del vincolo idrogeologico e/o carsico;
 - b) stralcio planimetrico CTR 1:5000 accompagnato, se reperibile, da altro a maggior dettaglio (1:2000) riportante il reticolo e i riferimenti necessari alla sua localizzazione con indicati gli immobili serviti dallo scarico, la posizione della fossa Imhoff e la posizione dello scarico e dei pozzetti di ispezione. In esso è inoltre necessario segnalare le condotte di acqua potabile, i pozzi di attingimento, sorgenti o derivazioni idriche nel raggio di 500 ml dal punto di scarico, segnalare la localizzazione del tracciato della fognatura comunale più vicina nel raggio di 300 ml e la localizzazione dello scarico delle acque meteoriche interessanti l'insediamento in oggetto e le aree di sua pertinenza;
 - c) pianta in scala 1:200 o 1:100 con l'indicazione dell'insediamento in oggetto, il percorso delle condotte, l'indicazione dei pozzetti, della fossa, il recapito finale, ecc. nonché delle distanze dei pozzetti, fosse, condotte disperdenti da fonti, corsi d'acqua, confini, punti di captazione dell'acquedotto, ecc.;
 - d) progetto dettagliato dell'impianto di depurazione in questione comprensivo della scheda tecnica del fornitore della fossa Imhoff scelta;
 - e) progetto dettagliato del sistema di dispersione nel suolo (Se l'intervento non ricade in zona carsica e secondo le norme tecniche del comitato interministeriale per le acque previsto, debitamente firmato dal richiedente e da un professionista abilitato ai sensi di legge, allegando mappa catastale ed indicazione della coltivazione in uso sul terreno);
 - f) progetto dettagliato dell'eventuale sistema di fitodepurazione con indicate le norme tecniche di dimensionamento del bacino e di piantumazione, il numero e la specie di piante costituenti l'impianto, e le sezioni del bacino;
 - g) piante, in adeguata scala, con indicati i percorsi delle tubazioni acque nere e acque bianche e dei loro scarichi e i diametri delle canalizzazioni, nonché i particolari e le sezioni delle condotte, dei pozzetti, della fossa, della sub-irrigazione o del pozzo

- disperdente, ed i particolari esecutivi, in scala opportuna dei pozzetti di ispezione e campionamento;
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a firma del proprietario del terreno su cui insiste lo scarico, la fossa e le condotte, attestante il suo assenso, qualora lo scarico ricada su terreno di proprietà altrui;
 - i) autorizzazione della Provincia nel caso di approvvigionamento idrico da fonti diverse dall'acquedotto, quando prevista;
 - j) relazione geologica attestante la compatibilità dello scarico con le fonti, sorgenti, pozzi, sorgenti, pozzi e derivazioni idriche presenti nel raggio di 500 m dallo scarico nonché con le specifiche caratteristiche del terreno nell'intorno dell'insediamento.
10. Ad integrazione potranno essere richiesti ulteriori disegni od elementi tecnici che saranno ritenuti necessari. All'atto della richiesta delle integrazioni l'istruttoria della pratica risulta sospesa. Qualora entro 60 giorni non pervengano le integrazioni richieste la pratica verrà respinta.
 11. Nelle autorizzazioni provvisorie allo scarico saranno contenute le modalità, eventuali prescrizioni, ed i tempi per l'inizio e ultimazione dei lavori. Dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori. Il termine per l'inizio dei lavori non potrà, in ogni caso, essere superiore a mesi sei dalla data di notifica dell'autorizzazione e quello di ultimazione ad un anno dalla medesima data. I termini potranno essere prorogati solo per fatti estranei alla volontà del titolare.
 12. Il Comune si potrà avvalere del supporto tecnico di ARPAL per l'espletamento dell'istruttoria tecnica, con costi a carico del richiedente.
 13. Entro 120 giorni dalla data di attivazione dello scarico il titolare dello stesso deve presentare domanda per il rilascio dell'autorizzazione definitiva.
 14. La domanda deve essere redatta sull'apposita modulistica disponibile sul sito Internet del comune, presso il settore Ambiente del comune o l'Ufficio Relazioni con il Pubblico. Alla domanda va allegata tutta la documentazione e quant'altro ivi indicato.
 15. L'autorizzazione dello scarico, per gli scarichi domestici, è valida per 4 anni dal momento del rilascio e si intende tacitamente rinnovata di 4 anni in 4 anni. Il titolare dello scarico dovrà comunicare al competente settore Ambiente eventuali modifiche qualitative e quantitative allo scarico stesso.

ART. 45 - Norme tecniche per la realizzazione di fosse Imhoff

1. Le fosse Imhoff devono essere divise in due scomparti la cui volumetria deve essere dimensionata in funzione degli abitanti serviti come da note tecniche del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento e dal Protocollo ARPAL.
2. Le fosse Imhoff devono essere dotate sempre di due pozzetti di campionamento posizionati uno in ingresso e uno in uscita, per consentire all'autorità competente di effettuare i controlli.
3. Le acque in uscita dalla fossa Imhoff devono rispettare i parametri della Tabella 4 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.

ART. 46 - Scarichi nel suolo e impianti sperimentali di fitodepurazione

1. Gli scarichi nel suolo e negli strati superficiali del sottosuolo devono essere realizzati secondo le norme tecniche Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento. Sono accettabili anche impianti di fitodepurazione se opportunamente progettati. Se lo scarico finale è un impianto di fitodepurazione il refluo proveniente dalle cucine deve subire un pretrattamento in un impianto degrassatore.

CAPO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART. 47 - Modifica delle autorizzazioni allo scarico

1. In base ad accertamenti e verifiche sulla base delle disposizioni e definizioni del presente Regolamento, nonché a seguito di valutazioni e delle caratteristiche delle acque di scarico, ovvero dei corpi idrici in cui si immettono gli scarichi, il responsabile settore Tutela Ambiente, su conforme proposta dei competenti uffici dell'Amministrazione Comunale e/o dell'ARPAL, e/o del Consorzio Depurazione Acque di Savona, si riserva di procedere alla modifica dell'autorizzazione allo scarico.

ART. 48 - Diniego dell'autorizzazione allo scarico

1. Per comprovate ragioni di pubblico interesse, il responsabile settore Tutela Ambiente si riserva di negare l'autorizzazione a nuovi scarichi, ovvero di revocare l'autorizzazione a scarichi analoghi già esistenti, qualora per loro natura e/o dimensione dovessero risultare pregiudizievoli per il buon funzionamento dell'impianto pubblico di depurazione cui le acque scaricate recapitano, o potessero ad arrecare pregiudizio all'igiene e alla salubrità dei luoghi, delle acque e dell'ambiente.
2. Al diniego dell'autorizzazione allo scarico potrà essere associata, quando le caratteristiche quantitative e qualitative delle acque di lavorazione lo consentano, l'autorizzazione allo stoccaggio dei reflui in vasche e contenitori a perfetta tenuta idraulica in vista del periodico conferimento a centri specializzati nel trattamento e smaltimento dei reflui stessi.

ART. 49 - Norme di salvaguardia

1. Ai fini della tutela e della salvaguardia dell'igiene e della salubrità delle acque e dell'ambiente, ovvero quando necessario per garantire il buon funzionamento degli impianti pubblici di depurazione delle acque reflue, il Sindaco (in casi particolari ai sensi dell'art. 5a del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) o il Responsabile del Settore Tutela Ambiente con proprio atto, può altresì disporre l'adozione di misure, accorgimenti od il rispetto di limiti di accettabilità particolari, ad integrazione delle prescrizioni del presente Regolamento.

ART. 50 - Prescrizioni per l'autodenuncia degli elementi necessari per la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici di fognatura e depurazione

1. Sono tenuti all'autodenuncia degli elementi necessari per la determinazione delle tariffe relative ai pubblici servizi di fognatura e depurazione i soggetti sotto indicati, con le modalità di seguito specificate, quando siano soggetti passivi dei canoni di cui all'art. 16 della Legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modifiche e integrazioni (in attesa dell'entrata in vigore della tariffa del servizio idrico integrato prevista dall'art. 13 della Legge 36/94):
 - a) I titolari di insediamenti civili che provvedono all'auto-provvigionamento idrico mediante pozzi o sorgenti, sono tenuti a denunciare al Consorzio Depurazione Acque, entro il 31 marzo di ogni anno, i quantitativi prelevati nel corso dell'anno precedente.
 - b) I titolari di insediamenti produttivi sono tenuti a denunciare al Consorzio Depurazione Acque, entro il 31 marzo di ogni anno, gli elementi necessari per la determinazione delle

tariffe facendo uso degli appositi moduli ritirabili presso l'Amministrazione Comunale e, comunque, nei seguenti termini:

- b1) Elementi quantitativi: dovranno essere denunciati i quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto, i volumi d'acqua sollevati da ciascun pozzo di auto approvvigionamento idrico in dotazione all'insediamento, desunti dalla lettura di appositi contatori; eventuali quantitativi prelevati attraverso altre forme di auto approvvigionamento nonché i prelievi idrici complessivi. Oltre ai prelievi dovranno essere oggetto di autodenuncia i quantitativi scaricati attraverso ciascuno scarico terminale, nonché l'entità complessiva degli scarichi effettuati;
 - b2) Elementi qualitativi: oggetto di autodenuncia sono i valori medi annuali relativi alle acque scaricate, da desumersi attraverso i controlli periodici di cui al precedente articolo 36, o comunque da eseguirsi anche in assenza di apposito impianto di depurazione. La denuncia dovrà risultare corredata di almeno un certificato di analisi per ogni scarico terminale relativo a campioni medi effettivamente rappresentativi delle acque scaricate, prelevati dai competenti tecnici A.R.P.A.L. o a cura dei titolari del laboratorio incaricato dell'analisi. Non saranno in tal senso ammessi certificati su campioni prelevati dal titolare dello scarico.
2. Saranno possibili controlli d'ufficio, attraverso i tecnici comunali del consorzio Depurazione, e/o dell'A.R.P.A.L. sia per quanto attiene gli aspetti quantitativi che quelli qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione per la più corretta determinazione delle tariffe, e per l'accertamento della veridicità dei valori denunciati.
 3. I campioni prelevati d'ufficio saranno suddivisi in due aliquote l'una delle quali trattenuta dagli organi tecnici incaricati del prelievo e l'altra lasciata a disposizione del titolare dell'insediamento, in apposito contenitore sigillato.
 4. I titolari degli insediamenti che non scaricano in pubblica fognatura presentano al settore Tutela Ambiente una dichiarazione valida ai sensi di legge in base alla quale affermano sotto la loro responsabilità di non essere titolari di scarico in fognatura comunale e pertanto richiedono la esclusione dall'assoggettamento al canone per i servizi di fognatura e depurazione

ART. 51 - Sanzioni Amministrative

1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, per violazioni al presente regolamento si applica il vigente Regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative.
2. L'entità della somma che deve essere pagata dal trasgressore e' determinata dal Responsabile del Settore Tutela Ambiente con proprio atto in relazione alla natura e alla gravità delle violazioni, entro un minimo di Euro 25,00 e un massimo di Euro 500,00.
3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze o altri atti adottati dal Comune in relazione al presente regolamento, compresa la mancata presentazione della documentazione attestante la separazione degli scarichi delle condotte fognarie acque bianche e nere di cui all'art. 5 comma 3.
4. Fermo restando l'obbligo del risarcimento dei danni arrecati a beni pubblici e privati, e senza pregiudizio di eventuali effetti penali, non sono soggette a sanzioni amministrative le conseguenze di eventuali infrazioni di natura accidentale e fortuita.

ART. 52 - Rinvio alla normativa esistente

1. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione ed alla normativa statale e regionale in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali, e dell'Autorità d'ambito e dei concessionari del pubblico servizio.

ART. 53 - Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione e sostituisce ogni altra regolamentazione della materia.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli dei vigenti regolamenti nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con esso.
3. Sono fatte salve le procedure in corso qualora discordanti con il presente regolamento.
4. Per le parti disciplinate esclusivamente dal presente Regolamento, i cittadini dovranno adeguarsi a quanto stabilito entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore dello stesso, fatto salvo quanto stabilito con ordinanze comunali.